


# Bollettino di Vigilanza

Anno IV n. 7/2016



pubblicato il 31 agosto 2016





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

---

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006  
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile  
Roberto NOVELLI

Indirizzo  
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono  
+39 06 42133.1

Fax  
+39 06 42133.775

Sito internet  
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici  
e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

---



# Indice

<b>1. REGOLAMENTI</b> .....	5
1.1 REGOLAMENTI.....	7
<b>Regolamento n. 25 del 26 luglio 2016</b> .....	7
Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV (fondi propri) sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).....	7
<b>Regolamento n. 26 del 26 luglio 2016</b> .....	27
Regolamento concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36-quinquies, 36-septies, 344-novies e 344-decies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). .....	27
<b>Regolamento n. 27 del 26 luglio 2016</b> .....	34
Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 6 e 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).....	34
<b>Regolamento n. 28 del 26 luglio 2016</b> .....	42
Regolamento concernente l'applicazione del metodo <i>look-through</i> ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro). .....	42
<b>2. PROVVEDIMENTI IVASS</b> .....	49
2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE .....	51
<b>Provvedimento n. 0137987/16 del 12 luglio 2016</b> .....	51
Poste Vita S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. Provvedimento.....	51
<b>Provvedimento n. 0148160/16 del 27 luglio 2016</b> .....	52
Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ITAS Assicurazioni S.p.A. in ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni. Provvedimento. ....	52
<b>Provvedimento n. 0148751/16 del 27 luglio 2016</b> .....	53
Allianz S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. in Allianz S.p.A.. Provvedimento. ....	53
2.2 MODIFICHE STATUTARIE .....	54
<b>Provvedimento n. 0137986/16 del 12 luglio 2016</b> .....	54
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. ....	54

<b>3.</b>	<b>PROVVEDIMENTI SANZIONATORI .....</b>	<b>55</b>
3.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE .....	57
3.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI .....	110

## OMISSIS

<b>4.</b>	<b>PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....</b>	<b>129</b>
	<b><i>Parere del 6 giugno 2016</i> .....</b>	<b>131</b>
	Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione da parte di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. delle attività e passività del Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto. ....	131
	<b><i>Parere del 27 giugno 2016</i> .....</b>	<b>134</b>
	Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di	

	Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Saluzzo (di seguito "CRS").....	134
	<b>Parere dell'11 luglio 2016</b> .....	138
	Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. r.l.. Scadenza 12 luglio 2016...	138
<b>5.</b>	<b>ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO</b> .....	145
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA .....	147
<b>6.</b>	<b>ALTRE NOTIZIE</b> .....	149
6.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO .....	151
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Metropolitan Life Asigurări S.A., con sede in Romania, a MetLife Europe Limited e MetLife Europe Insurance Limited, entrambe con sede in Irlanda...	151



# 1. REGOLAMENTI

---



## **1.1 REGOLAMENTI**

Regolamento n. 25 del 26 luglio 2016

**Regolamento concernente gli elementi dei fondi propri di base di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV (fondi propri) sezione I (determinazione dei fondi propri), articolo 44-quater, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 44-ter, 44-quater, 44-septies, 44-octies, 44-novies, 44-decies, 66-bis, 216-ter, 216-sexies e 344-quinquies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79 e 82;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA sulla classificazione dei fondi propri;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

### **REGOLAMENTO**

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Principi generali)

### TITOLO II - ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE

- Art. 5 (Azioni ordinarie e privilegiate di livello 1)
- Art. 6 (Riserva di riconciliazione)
- Art. 7 (Elementi dei fondi propri di base di livello 2)

#### CAPO I - ASPETTI DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE

- Art. 8 (Rimborsabilità o riscattabilità)
- Art. 9 (Gravami)
- Art. 10 (Incentivi al riscatto non consentiti)

#### SEZIONE I - CLASSIFICAZIONE DI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE DI LIVELLO 1

- Art. 11 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
- Art. 12 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilità)
- Art. 13 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite)
- Art. 14 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'applicazione della deroga all'annullamento delle distribuzioni)
- Art. 15 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite in conto capitale)
- Art. 16 (Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)
- Art. 17 (Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei fondi propri di base)

#### SEZIONE II - CLASSIFICAZIONE DI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE DI LIVELLO 2

- Art. 18 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
- Art. 19 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)
- Art. 20 (Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

#### SEZIONE III - CLASSIFICAZIONE DI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE DI LIVELLO 3

- Art. 21 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)
- Art. 22 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)
- Art. 23 (Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

#### CAPO II - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

- Art. 24 (Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti)
- Art. 25 (Autorizzazione al rimborso o di riscatto di elementi dei fondi propri di livello 1)
- Art. 26 (Adempimenti successivi all'autorizzazione relativa a rimborsi e riscatti)
- Art. 27 (Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del requisito patrimoniale)

- Art. 28 (Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto)
- Art. 29 (Deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni)
- Art. 30 (Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi)
- Art. 31 (Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione)

**CAPO III - LIMITI QUANTITATIVI**

- Art. 32 (Ammissibilità e limiti applicabili)

**TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 33 (Disposizioni transitorie)
- Art. 34 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1  
(Fonti normative)

- 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 44-ter, comma 1, 44-decies, comma 5, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s) e 216-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2  
(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
  - a) "Atti delegati": il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
  - b) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - c) "Elemento non figurante negli elenchi": un elemento dei fondi propri non incluso negli elenchi degli elementi dei fondi propri di base cui agli articoli 69, 72 e 76 degli Atti delegati, che per essere considerato un elemento dei fondi propri dell'impresa deve essere autorizzato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 79 degli Atti delegati;
  - d) "Grave inosservanza del requisito patrimoniale": il mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, come definito all'articolo 71, paragrafo 8, degli Atti delegati;
  - e) "Ultima società controllante italiana": l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, nonché alle ultime società controllanti italiane alle imprese di partecipazione assicurativa e alle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie.

Art. 4  
(Principi generali)

1. Gli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), degli Atti delegati costituiscono gli elementi dei fondi propri del più elevato livello qualitativo che possono essere chiamati ad assorbire le perdite su base continuativa. La qualità di tali elementi non deve in alcun modo essere compromessa.
2. Gli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv) e lettera b), degli Atti delegati non sono regolati da accordi contrattuali che impediscono od ostacolano la raccolta di nuovi elementi dei fondi propri.
3. La disciplina contrattuale di ciascun elemento dei fondi propri è coerente con la sostanza oltre che con la forma richiesta dal Codice o dagli Atti delegati ed è redatta in modo chiaro e inequivocabile.
4. Il rimborso o il riscatto di un elemento dei fondi propri è soggetto all'autorizzazione dell'IVASS.

**TITOLO II**  
**ELEMENTI DEI FONDI PROPRI DI BASE**

Art. 5  
(Azioni ordinarie e privilegiate di livello 1)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli Atti delegati, l'impresa identifica come capitale sociale ordinario versato le azioni ordinarie che:
  - a) sono emesse direttamente dall'impresa previa approvazione dell'assemblea o dell'organo amministrativo, ove consentito dallo statuto;
  - b) nell'ambito delle procedure di liquidazione, conferiscono al possessore un credito sulle attività residue dell'impresa proporzionale al rapporto tra azioni detenute e azioni emesse, non prestabilito nell'ammontare né soggetto ad un massimale.
2. Nel caso di emissione di più tipologie di azioni, l'impresa:
  - a) ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto i) e paragrafo 3, lettera a), degli Atti delegati, individua le differenze tra le tipologie di azioni sulla base del rango di subordinazione o dei privilegi nella distribuzione e considera come possibile capitale sociale ordinario di livello 1 solo la tipologia di azioni che è subordinata a tutte le altre e non ha diritti preferenziali;

## Regolamenti

---

- b) considera potenzialmente qualificabili come azioni privilegiate, da classificare nel livello coerente con le relative caratteristiche, le eventuali tipologie di azioni che hanno un rango più alto rispetto alla tipologia con il massimo livello di subordinazione o che presentano altre connotazioni di privilegio che ne impediscono la classificazione come capitale ordinario di livello 1 ai sensi della lettera a).

### Art. 6

#### (Riserva di riconciliazione)

1. La riserva di riconciliazione, ai sensi dell'articolo 70 degli Atti delegati, è pari all'eccedenza delle attività rispetto alle passività al netto degli elementi indicati al paragrafo 1, lettere da a) a f) del medesimo articolo 70.
2. L'impresa include nelle azioni proprie di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a) degli Atti delegati, le azioni proprie possedute sia direttamente sia indirettamente.
3. L'impresa, nella determinazione dei dividendi, distribuzioni e oneri prevedibili di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati:
  - a) considera come prevedibili i dividendi o le distribuzioni almeno a partire dalla data della relativa delibera dell'organo amministrativo, indipendentemente dall'eventuale obbligo di approvazione da parte dell'assemblea annuale degli azionisti;
  - b) non riduce la propria riserva di riconciliazione per gli eventuali dividendi prevedibili delle imprese partecipate;
  - c) include negli oneri prevedibili da tenere in considerazione:
    - 1) l'importo delle imposte prevedibili non ancora iscritte fra le passività nello stato patrimoniale di solvibilità;
    - 2) l'importo di eventuali impegni o circostanze emerse nel corso del relativo periodo di riferimento e suscettibili di ridurre i profitti dell'impresa, non adeguatamente rilevati dalla valutazione delle attività e delle passività operata in conformità al disposto del Titolo I, Capo II, degli Atti delegati.

### Art. 7

#### (Elementi dei fondi propri di base di livello 2)

1. Nel caso di elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti i), ii) e iv) degli Atti delegati, l'impresa assicura che:
  - a) il periodo di tempo compreso tra il richiamo al pagamento rivolto agli azionisti o ai soci e il momento in cui l'elemento risulta versato non è superiore a tre mesi. Durante questo periodo, l'impresa considera fra i fondi propri gli elementi richiamati ma non versati e li classifica di livello 2, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri criteri pertinenti;
  - b) per gli elementi richiamati ma non versati, l'azionista o il socio è comunque obbligato a corrispondere l'importo residuo anche nel caso in cui l'impresa si trovi in stato di insolvenza o sia stata posta in liquidazione, e che detto importo sia disponibile per assorbire perdite.

**Capo I**  
**Aspetti della classificazione dei fondi propri di base**

Art. 8  
(Rimborsabilità o riscattabilità)

1. Ai fini della classificazione degli elementi dei fondi propri di base, di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli Atti delegati, l'impresa considera come rimborso o riscatto anche il riacquisto di un elemento dei fondi propri di base o un qualsiasi altro accordo che abbia lo stesso effetto economico di un rimborso, un riscatto o un riacquisto di elementi di fondi propri di base.
2. I casi di cui al comma 1 includono l'acquisto di azioni proprie, i piani di riacquisto e i rimborsi del capitale alla scadenza di elementi dei fondi propri di base recanti una data di scadenza e il rimborso o il riscatto a seguito dell'esercizio dell'opzione call da parte dell'emittente di un elemento dei fondi propri di base.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 fanno salvo il trattamento delle operazioni di scambio e conversione di cui agli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli Atti delegati, che non costituiscono rimborsi o riscatti.

Art. 9  
(Gravami)

1. Ai fini della valutazione degli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera o), all'articolo 73, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, l'impresa:
  - a) valuta se l'elemento dei fondi propri di base è soggetto a un gravame sulla base dell'effetto economico del gravame e della natura dell'elemento dei fondi propri, applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
  - b) considera fra i gravami:
    - 1) i diritti di compensazione, intesi quali diritti del possessore dell'elemento dei fondi propri di portare eventuali debiti nei confronti dell'impresa a compensazione di eventuali crediti nei confronti dell'impresa riconducibili all'elemento dei fondi propri;
    - 2) i vincoli;
    - 3) gli oneri o le garanzie;
    - 4) il possesso di elementi dei fondi propri dell'impresa;
    - 5) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni collegate aventi lo stesso effetto dei numeri da 1 a 4;
    - 6) l'effetto di un'operazione o di un gruppo di operazioni collegate, diverse da quelle di cui al numero 5, che compromettono la capacità di un elemento di soddisfare gli aspetti che determinano la classificazione come elemento dei fondi propri di base;
  - c) include il possesso dei propri elementi di livello 1, di livello 2 o di livello 3 fra i gravami derivanti da un'operazione o un gruppo di operazioni equivalenti al possesso di azioni proprie.
2. Nei casi in cui il gravame è equivalente al possesso di azioni proprie, l'impresa riduce la riserva di riconciliazione per l'importo dell'elemento soggetto a gravami.

3. L'impresa, nel determinare il trattamento di un elemento dei fondi propri che è soggetto a gravami ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera o), o dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera i), o dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, ma che, considerando il gravame, presenta gli aspetti richiesti per la classificazione come elemento dei fondi propri ad un livello inferiore rispetto a quello a cui potrebbe accedere in assenza di gravame:
  - a) verifica se l'elemento soggetto a gravami è incluso negli elenchi di elementi dei fondi propri per il livello inferiore di cui agli articoli 72 e 76 degli Atti delegati;
  - b) con riferimento agli elementi inclusi negli elenchi di cui agli articoli 72 e 76 degli Atti delegati, classifica l'elemento in considerazione della presenza o meno degli aspetti di cui agli articoli 73 e 77 degli Atti delegati;
  - c) con riferimento ad elementi non figuranti negli elenchi, chiede l'autorizzazione all'IVASS, ai sensi dell'articolo 44-*octies*, comma 7, del Codice.
4. Se un elemento dei fondi propri è soggetto a gravami al punto da non presentare più gli aspetti che determinano la sua classificazione ai sensi degli articoli 71, 73 o 77 degli Atti delegati, non è classificato come un elemento dei fondi propri di base.

Art. 10

(Incentivi al riscatto non consentiti)

1. Tra gli incentivi al riscatto consentiti ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera i), 73, paragrafo 1, lettera e), e 77, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati non rientrano almeno le seguenti fattispecie:
  - a) un'opzione call associata alla previsione di pagamenti, ivi inclusa la distribuzione di azioni ordinarie, a favore del possessore dell'elemento nell'ipotesi in cui l'opzione call non venga esercitata;
  - b) la conversione obbligatoria, in combinazione con un'opzione call;
  - c) un aumento dell'importo in conto capitale che si determina successivamente alla data di esercizio dell'opzione call, in combinazione con un'opzione call;
  - d) qualsiasi altra disposizione o accordo che fornisce un vantaggio economico tale da rendere probabile il riscatto dell'elemento.

**Sezione I**

**Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 1**

Art. 11

(Elementi di livello 1 – Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), iii), iv) e v) e lettera b) degli Atti delegati, l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa, di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera b) degli Atti delegati, i casi in cui:
  - a) il possessore dell'elemento dei fondi propri può presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente nel caso in cui non vengano effettuate distribuzioni;
  - b) il possessore dell'elemento dei fondi propri può, a causa dell'annullamento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito, o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.

2. Fatto salvo il comma 1, per gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza l'impresa considera anche i casi in cui la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri specifica circostanze o condizioni al verificarsi delle quali sarebbe necessario l'avvio di procedure di insolvenza o di una qualsiasi altra procedura che può pregiudicare la continuità dell'impresa o la sua attività in regime di continuità.

Art. 12

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla piena flessibilità)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di base, di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare la sussistenza della piena flessibilità riguardo alle distribuzioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, degli Atti delegati:
  - a) considera come elementi distribuibili:
    - 1) gli utili non distribuiti, inclusivi dell'utile dell'esercizio precedente a quello dell'anno di distribuzione, al netto dell'importo delle eventuali perdite nette intervenute nell'esercizio corrente;
    - 2) le riserve patrimoniali distribuibili;
  - b) determina l'importo degli elementi distribuibili sulla base dei conti individuali dell'impresa e non sulla base di conti consolidati;
  - c) tiene conto nella determinazione degli elementi distribuibili di eventuali limitazioni imposte dagli ordinamenti nazionali in materia di conti consolidati;
  - d) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri o di qualsiasi altro elemento dei fondi propri non fissi massimali o limitazioni al livello o all'importo della distribuzione sull'elemento di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punto i), degli Atti delegati, ivi inclusi i casi di fissazione di un massimale o di una limitazione a zero della distribuzione;
  - e) assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri non richieda di effettuare una distribuzione nei casi di distribuzioni operate su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emesso dall'impresa.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare la sussistenza della piena flessibilità riguardo alle distribuzioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri:
  - a) non richiede che le distribuzioni debbano essere effettuate in relazione all'elemento nei casi in cui su un qualsiasi altro elemento dei fondi propri emessi dall'impresa siano operate distribuzioni;
  - b) non richiede che il mancato pagamento di distribuzioni riguardo a tale elemento annulli o impedisca distribuzioni riguardo ad altri elementi dei fondi propri dell'impresa;
  - c) non collega il pagamento di distribuzioni a qualsiasi altro evento o altra operazione che abbia lo stesso effetto economico previsto alle lettere a) o b).
3. L'impresa, prima di classificare un elemento di livello 1, verifica il rispetto dell'articolo 222-ter del Codice.

## Regolamenti

---

### Art. 13

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite)

1. Nel caso di un elemento di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e v) e lettera b) degli Atti delegati, l'impresa considera un elemento come immediatamente disponibile per assorbire le perdite, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera c, degli Atti delegati, solo se l'elemento è versato e non ci sono condizioni o contingenze che possano limitarne la capacità di assorbire perdite.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, nel valutare gli aspetti relativi all'assorbimento delle perdite nei casi di inosservanza dei requisiti di capitale e all'assenza di ostacoli alla ricapitalizzazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), degli Atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri o la disciplina contrattuale di eventuali altri accordi collegati:
  - a) non impedisce ad un altro elemento dei fondi propri, sia esso utilizzato o meno in precedenti emissioni, di essere emesso collocandosi ad un rango superiore o allo stesso rango di subordinazione di tale elemento;
  - b) non richiede che i nuovi elementi dei fondi propri raccolti dall'impresa siano subordinati rispetto a tale elemento in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possano essere necessari fondi propri aggiuntivi;
  - c) non include clausole che possano impedire distribuzioni su altri elementi dei fondi propri;
  - d) non richiede che l'elemento sia automaticamente convertito in un elemento di rango superiore, in termini di subordinazione, in condizioni di stress o in altre circostanze in cui possano essere necessari fondi propri o a seguito di cambiamenti nella struttura societaria dell'impresa, ivi inclusi i casi di operazioni straordinarie di fusione o acquisizione.

### Art.14

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'applicazione della deroga all'annullamento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 222-ter del Codice e all'articolo 71, paragrafo 1, lettera m), degli Atti delegati, l'impresa assicura che:
  - a) l'eventuale meccanismo distributivo previsto dalla disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri prevede l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione in luogo del pagamento in denaro;
  - b) il meccanismo di cui alla lettera a) comporta lo stesso grado di assorbimento di perdite che si avrebbe con l'annullamento della distribuzione, senza riduzioni dei fondi propri;
  - c) le distribuzioni sono attuate solo previa autorizzazione dell'IVASS e ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1), lettera m), degli Atti delegati, e dopo che l'emissione delle nuove azioni ordinarie derivante dalla distribuzione è stata approvata, in conformità alla normativa vigente e allo statuto dell'impresa;
  - d) il meccanismo di cui alla lettera a) non consente all'impresa di utilizzare le azioni proprie detenute a seguito di un riacquisto;
  - e) la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri:

- 1) prevede che l'attivazione del meccanismo di cui alla lettera a) è soggetta alla deroga autorizzata dall'IVASS ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1), lettera m), degli Atti delegati e dell'articolo 222-ter del Codice, ogni volta che è richiesto l'annullamento della distribuzione;
- 2) non obbliga l'impresa ad attivare il meccanismo di cui alla lettera a).

Art.15

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi all'assorbimento delle perdite in conto capitale)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafi 1, lettera e), 5, 6 e 8, degli Atti delegati, assicura che:
  - a) il meccanismo di assorbimento delle perdite e il momento della sua attivazione sono chiaramente definiti ed individuati nella disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri;
  - b) il meccanismo di assorbimento delle perdite può essere efficace fin dal momento della sua attivazione, senza ritardi e indipendentemente da qualsiasi esigenza di notifica ai possessori dell'elemento;
  - c) i meccanismi di svalutazione individuano chiaramente se l'assorbimento delle perdite avviene in via definitiva o in via temporanea. In quest'ultimo caso i meccanismi di svalutazione prevedono che la rivalutazione dell'importo nominale o del capitale:
    - 1) è consentita solo dopo che l'impresa ha ripristinato l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
    - 2) non è attivata in riferimento a elementi dei fondi propri emessi o utilizzati in precedenti emissioni al fine di ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
    - 3) è operata solo sulla base degli utili ottenuti successivamente al ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità in modo da non pregiudicare l'assorbimento delle perdite previsto dall'articolo 71, paragrafo 5, degli Atti delegati;
  - d) i meccanismi di conversione prevedono che:
    - 1) sono indicate in modo chiaro le condizioni sulla base delle quali lo strumento finanziario rappresentativo di un elemento dei fondi propri si trasforma in azione ordinaria in caso di grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;
    - 2) la conversione non richiede la piena remunerazione dell'importo nominale dello strumento finanziario detenuto e, in caso di flessione del mercato, il tasso di conversione non è vincolato al rispetto di massimali;
    - 3) nell'indicare un intervallo di conversione, il numero massimo di azioni che il possessore dello strumento può ricevere è certo al momento dell'emissione dello strumento, fatti salvi solo gli aggiustamenti che riflettono eventuali frazionamenti che si verificano successivamente all'emissione;
    - 4) la conversione comporta una situazione in cui le perdite sono assorbite nella prospettiva della continuità aziendale e gli elementi dei fondi propri di base che derivano dalla conversione non ostacolano la ricapitalizzazione.
2. L'impresa che ha elementi dei fondi propri che presentano meccanismi di conversione, deve garantire che un numero sufficiente di azioni sia già stato approvato, ai sensi dell'articolo 2420-bis del codice civile e delle norme statutarie dell'impresa, in modo che le azioni siano disponibili per l'emissione in caso di necessità.

## Regolamenti

---

### Art. 16

(Elementi di livello 1 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)

1. Per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a, punti i), ii), iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettere h) ed i) degli Atti delegati:
  - a) assicura che la disciplina legale o contrattuale dell'elemento dei fondi propri o qualsiasi altro accordo ad esso collegato non prevedono alcun incentivo al riscatto di cui all'articolo 10 del presente regolamento;
  - b) in fase di emissione, evita di creare aspettative di rimborso o annullamento dell'elemento e di inserire clausole nella disciplina legale e contrattuale dell'elemento che possono dar luogo a una tale aspettativa.
2. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e v) e lettera b), degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera f), punto ii), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui comma 4.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera a, punti iii) e v) e lettera b) degli Atti delegati, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera j) degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento include disposizioni che regolano la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già trasmessa la notifica di rimborso o riscatto, per motivi diversi dalla deroga in via eccezionale di cui all'articolo 28 del presente regolamento.
4. I cambiamenti imprevisti che sfuggono al controllo dell'impresa includono i casi di:
  - a) cambiamenti delle norme o nell'interpretazione delle stesse date dalle autorità competenti, relative all'elemento dei fondi propri di base dell'impresa;
  - b) cambiamenti del trattamento fiscale applicabile, della classificazione regolamentare o del trattamento da parte delle agenzie di rating dell'elemento dei fondi propri di base in questione.

### Art. 17

(Assorbimento delle perdite con conversione in altri elementi dei fondi propri di base)

1. Nell'applicazione di un meccanismo di assorbimento delle perdite operato ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), punto ii), degli Atti delegati, l'organo amministrativo deve essere consapevole dell'impatto che una potenziale conversione di uno strumento potrebbe avere sulla struttura del capitale e sulla proprietà dell'impresa.
2. Il monitoraggio dell'impatto di cui al comma 1 è parte del sistema di *governance* dell'impresa.

**Sezione II**  
**Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 2**

Art. 18

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 72 degli Atti delegati, l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g):
  - a) il possessore dell'elemento dei fondi propri può presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;
  - b) il possessore dell'elemento dei fondi propri può, a causa del differimento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.
2. Fatto salvo il comma 1, per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 72, lettera a), punti iii) e iv), e lettera b), degli Atti delegati, l'impresa considera anche i casi di cui all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento.

Art. 19

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 72, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima dei 5 anni dalla data di emissione, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti impreveduti che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui all'articolo 16, comma 4, del presente regolamento.
2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento o di eventuali accordi collegati includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1 l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera f), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già trasmessa la notifica di rimborso o riscatto o l'elemento sia venuto a scadenza, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o nel caso in cui il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.
4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 20

(Elementi di livello 2 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 72, l'impresa, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 73, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o quando la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.

**Sezione III**

**Classificazione degli elementi dei fondi propri di base di livello 3**

Art. 21

(Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alle cause di insolvenza dell'impresa)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 76 degli Atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), l'impresa considera fra gli aspetti che possono causare l'insolvenza o accelerare il processo che porta all'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati:
  - a) i casi in cui, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera g):
    - 1) il possessore dell'elemento dei fondi propri possa presentare una richiesta di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza dell'emittente per il differimento delle distribuzioni;
    - 2) il possessore dell'elemento dei fondi propri possa, a causa del differimento della distribuzione, avere titolo a vedere riconosciuto il pagamento totale o parziale dell'importo investito o a chiedere il pagamento di penali o di un qualsiasi altro indennizzo che possa determinare una diminuzione dei fondi propri.
  - b) i casi di cui all'articolo 11, comma 2, del presente regolamento.

Art. 22

(Elementi di livello 3 - Aspetti relativi alla rimborsabilità o riscattabilità)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 76 degli Atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera c), degli Atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento non include clausole che prevedono opzioni call esercitabili prima della data di scadenza prevista, ivi incluse le opzioni call vincolate a cambiamenti imprevisi che sfuggono al controllo dell'impresa, che includono i casi di cui all'articolo 16, comma 4, del presente regolamento.
2. Per ciascuno degli elementi di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera e), degli Atti delegati, l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento o di eventuali accordi collegati includono solo incentivi limitati al riscatto, definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 del presente regolamento.
3. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui al comma 1, nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera f), l'impresa assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per la sospensione del rimborso o del riscatto dell'elemento in qualsiasi momento, ivi incluso il caso in cui è stata già

trasmessa la notifica di rimborso o di riscatto o alla scadenza dello strumento finanziario, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità o nel caso in cui il rimborso o il riscatto determinerebbero tale inosservanza.

4. La disposizione di cui al comma 3 fa salva la previsione di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

**Art. 23**

(Elementi di livello 3 - Aspetti relativi al differimento delle distribuzioni)

1. Per ciascuno degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 76 degli Atti delegati, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e lettera b), nel valutare gli aspetti di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, l'impresa si assicura che la disciplina contrattuale dell'elemento contiene disposizioni per il differimento delle distribuzioni in qualsiasi momento, in caso di inosservanza del requisito patrimoniale minimo o nel caso in cui la distribuzione determinerebbe tale inosservanza.

**Capo II**  
**Procedimenti di autorizzazione**

**Art. 24**

(Autorizzazioni relative a rimborsi e riscatti)

1. L'impresa che presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione al rimborso o al riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera h), 73, paragrafo 1, lettera d), e 77, paragrafo 1, lettera d), degli Atti delegati fornisce all'IVASS una valutazione del rimborso o del riscatto considerando:
  - a) l'impatto corrente e l'impatto di breve-medio termine rispetto alla posizione di solvibilità globale dell'impresa. L'impresa indica in che modo l'operazione oggetto dell'istanza è coerente con il piano di gestione del capitale a medio termine dell'impresa e con la sua valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione;
  - b) la capacità dell'impresa di raccogliere fondi propri aggiuntivi, se necessario, tenendo conto delle più ampie condizioni economiche e del suo accesso al mercato dei capitali e ad altre fonti di fondi propri aggiuntivi.
2. Quando un'impresa intende presentare istanza per più rimborsi o riscatti in un breve periodo di tempo, ne informa l'IVASS, che può considerare le operazioni nel loro complesso anziché singolarmente.
3. L'impresa presenta l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, tre mesi prima del verificarsi del primo tra:
  - a) il termine del preavviso contrattualmente previsto per la richiesta di rimborso o di riscatto dell'elemento;
  - b) la data proposta per il rimborso o il riscatto.
4. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

5. La disciplina del presente articolo si applica anche nei casi in cui l'impresa presenta all'IVASS istanza di autorizzazione ad un'operazione di scambio o conversione di elementi dei fondi propri di base con altri elementi dei fondi propri di base o di rimborso o riscatto di elementi dei fondi propri di base con proventi di nuovi elementi dei fondi propri di base da non considerare un rimborso o un riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 2, 73, paragrafo 2, e 77, paragrafo 2, degli Atti delegati.

Art. 25

(Autorizzazione al rimborso o al riscatto di elementi dei fondi propri di livello 1)

1. Fatto salvo l'articolo 24 del presente regolamento, nel caso di una richiesta di autorizzazione al rimborso o al riscatto di un elemento dei fondi propri dopo un periodo compreso tra 5 e 10 anni dalla data di emissione, in conformità all'articolo 71, paragrafo 1, lettera g), degli Atti delegati, l'impresa dimostra la sussistenza di una adeguata eccedenza di elementi dei fondi propri, rispetto al requisito di solvibilità, per il periodo del piano di gestione del capitale a medio termine o, se più lungo, per il periodo compreso tra la data di rimborso o di riscatto e i 10 anni successivi alla data di emissione.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'IVASS, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, valuta l'adeguatezza dell'eccedenza individuata dall'impresa considerando anche:
- a) la posizione di solvibilità corrente e prospettica dell'impresa, tenuto conto del rimborso o del riscatto proposto o di qualsiasi altra proposta di riscatto e di rimborso o di emissioni;
  - b) il piano di gestione del capitale a medio termine di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera g), e la valutazione interna del rischio e della solvibilità dell'impresa di cui all'articolo 30-ter del Codice e relative disposizioni di attuazione;
  - c) la volatilità dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa;
  - d) la misura in cui l'impresa ha accesso a fonti esterne di fondi propri e l'impatto delle condizioni di mercato sulla capacità dell'impresa di raccogliere fondi propri.

Art. 26

(Adempimenti successivi all'autorizzazione relativa a rimborsi e riscatti)

1. Nei casi di cui all'articolo 24, l'impresa, dopo aver ottenuto l'autorizzazione:
- a) esclude l'elemento a decorrere dalla data di notifica ai possessori dell'elemento o, in assenza di obbligo di notifica, dalla data di autorizzazione dell'IVASS, riduce la categoria pertinente dei fondi propri e non effettua aggiustamenti o ricalcoli della riserva di riconciliazione;
  - b) continua a monitorare la propria posizione di solvibilità per ogni inosservanza o potenziale inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, che, nel corso del periodo precedente alla data del rimborso o del riscatto, farebbe attivare la sospensione del rimborso o del riscatto;
  - c) non procede con il rimborso o il riscatto dell'elemento qualora possa comportare l'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, anche se la notifica di rimborso o di riscatto è stata trasmessa ai possessori degli elementi dei fondi propri.

2. L'impresa, se non intende avvalersi dell'autorizzazione, ne dà tempestiva comunicazione per iscritto all'IVASS.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione dell'IVASS è revocata di diritto e l'impresa può ripristinare l'elemento come elemento dei fondi propri disponibili.

Art. 27

(Sospensione del rimborso o del riscatto per inosservanza del requisito patrimoniale)

1. Le azioni compiute dall'impresa successivamente alla sospensione del rimborso o del riscatto di un elemento dei fondi propri, in applicazione degli articoli 71, paragrafo 1, lettera j), 73, paragrafo 1, lettera f) o 77, paragrafo 1, lettera f), degli Atti delegati, rientrano nel piano di risanamento di cui all'articolo 222 del Codice.

Art. 28

(Deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto)

1. Ai fini dell'applicazione della deroga in via eccezionale alla sospensione del rimborso o del riscatto ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera k), punto i), 73, paragrafo 1, comma 2, punto i), e 77, paragrafo 1, comma 2, punto i), degli Atti delegati, l'impresa presenta istanza di autorizzazione all'IVASS, in cui:
  - a) descrive la proposta di scambio o di conversione e gli effetti sui fondi propri di base, e, fra l'altro, fornisce indicazione specifica delle modalità di scambio o di conversione previste nella disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri;
  - b) dimostra la coerenza della proposta di scambio o di conversione con il piano di risanamento previsto dall'articolo 222 del Codice.
2. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

Art. 29

(Deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni)

1. Ai fini dell'applicazione della deroga in via eccezionale all'annullamento o al differimento delle distribuzioni, ai sensi degli articoli 71, paragrafo 1, lettera m), e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera h), degli Atti delegati, l'impresa presenta istanza di autorizzazione all'IVASS, in cui dimostra:
  - a) in che modo la distribuzione possa essere operata senza indebolire la posizione di solvibilità;
  - b) il rispetto del requisito patrimoniale minimo.
2. In relazione alla liquidazione operata attraverso un meccanismo alternativo di soddisfazione delle cedole, l'impresa che presenta l'istanza di cui al comma 1, considera:
  - a) la quantità di azioni ordinarie da emettere;
  - b) la misura in cui il ripristino dell'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità richiede la raccolta di nuovi fondi propri,

- c) il probabile impatto dell'emissione di azioni, ai fini del meccanismo di soddisfazione alternativo alle cedole, rispetto alla capacità dell'impresa di raccogliere i fondi propri.
3. L'impresa trasmette all'IVASS le informazioni e le analisi di cui al comma 2, unitamente all'istanza di cui al comma 1.
4. L'IVASS si pronuncia entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza completa, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.

### Art. 30

#### (Autorizzazione di elementi non figuranti negli elenchi)

1. L'impresa presenta all'IVASS l'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 44-*octies*, comma 7, del Codice, e delle relative disposizioni di attuazione, relativa alla classificazione per un unico elemento dei fondi propri di base non figurante negli elenchi.
2. L'impresa, nell'istanza di cui al comma 1:
  - a) descrive l'elemento dei fondi propri per il quale chiede l'autorizzazione;
  - b) conferma che tutti i termini di legge o contrattuali che disciplinano l'elemento dei fondi propri di cui alla lettera a) o gli eventuali altri accordi ad esso connessi sono inequivocabili e chiaramente definiti;
  - c) conferma che, tenendo conto di circostanze applicabili alla data dell'istanza nonché di probabili sviluppi futuri, l'elemento dei fondi propri di base, di cui al comma a), è conforme, in termini di forma giuridica e di sostanza economica, ai criteri di cui agli articoli 44-*septies*, 44-*octies* e 66-bis del Codice e agli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli Atti delegati;
  - d) conferma che non sono stati omissi fatti che, se noti, potrebbero influenzare la decisione dell'IVASS;
  - e) elenca le altre istanze presentate o che prevede di presentare nei successivi sei mesi relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 344-bis, comma 1, del Codice, indicandone anche le rispettive date di presentazione.
3. Ai fini delle valutazioni di conformità in termini di sostanza economica di cui al comma 2, lettera c) l'impresa valuta la capacità dell'elemento dei fondi propri di assorbire le perdite.
4. L'impresa correda l'istanza di cui al comma 1 con evidenze documentali che descrivono:
  - a) il rispetto dei criteri di cui agli articoli 44-*septies*, 44-*octies* e 66-bis del Codice e degli aspetti che determinano la classificazione di cui agli articoli 71, 73 e 77 degli Atti delegati, indicando, fra l'altro, in che modo l'elemento dei fondi propri contribuisce alla struttura patrimoniale esistente dell'impresa e consente all'impresa di soddisfare i propri requisiti patrimoniali esistenti o futuri;
  - b) il processo decisionale interno, ivi incluso l'estratto del verbale dell'organo amministrativo, relativo alla decisione di presentazione dell'istanza.

5. La descrizione dell'elemento dei fondi propri di base di cui al comma 2 deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all'IVASS la valutazione della capacità dell'elemento dei fondi propri di assorbire le perdite e deve includere quantomeno:
  - a) la disciplina contrattuale dell'elemento dei fondi propri e i termini contrattuali di altri accordi ad esso connessi;
  - b) l'evidenza che ogni controparte ha concluso il contratto e l'accordo ad esso connesso, per la parte di sua pertinenza;
  - c) le prove che il contratto e altri accordi ad esso connessi siano giuridicamente vincolanti e applicabili in tutte le giurisdizioni pertinenti.
6. L'IVASS si pronuncia sull'autorizzazione della classificazione dell'elemento non figurante negli elenchi entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza completa.
7. In deroga al comma 6, nel caso di circostanze eccezionali comunicate tempestivamente e per iscritto dall'IVASS all'impresa, la decisione dell'IVASS interviene entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'IVASS ha ricevuto l'istanza completa.
8. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014.
9. Nel corso dell'istruttoria l'impresa informa l'IVASS di eventuali modifiche alle informazioni di dettaglio o ad altre informazioni relative all'istanza.
10. Nei casi di cui al comma 9, l'IVASS avvia una nuova istruttoria di autorizzazione ai sensi dell'articolo 44-octies, comma 7, del Codice, a meno che non si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) la modifica è dovuta a una richiesta di ulteriori informazioni dell'IVASS;
  - b) l'IVASS ha accertato che la modifica non influenza in modo significativo le proprie valutazioni sull'istanza originaria.

Art. 31

(Altre disposizioni applicabili ai procedimenti di autorizzazione)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, ai procedimenti di autorizzazione del presente capo si applica la disciplina del Regolamento IVASS n.7 del 2 dicembre 2014.

**Capo III**  
**Limiti quantitativi**

Art. 32

(Ammissibilità e limiti applicabili)

1. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 82 degli Atti delegati per il requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa considera:
  - a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli Atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità;

- b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.
2. Ai fini del calcolo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 82 degli Atti delegati per il requisito patrimoniale minimo, l'impresa considera:
- a) tutti gli elementi di livello 1 di cui all'articolo 69, lettera a), punti i), ii,) iv) e vi), degli Atti delegati, ammissibili alla copertura del requisito patrimoniale minimo;
  - b) gli elementi di livello 1 soggetti a limite, in eccesso rispetto al limite del 20% di cui all'articolo 82, paragrafo 3, degli Atti delegati, disponibili come fondi propri di base di livello 2.

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 33  
(Disposizioni transitorie)

1. L'impresa valuta tutti gli elementi dei fondi propri di base emessi prima del 18 gennaio 2015, per stabilire se presentano aspetti che determinano la classificazione ai sensi degli articoli 71 e 73 degli Atti delegati.
2. L'impresa classifica ciascun elemento dei fondi propri di cui al comma 1 che presenti gli aspetti che determinano la classificazione come livello 1 o livello 2, come elemento dei fondi propri in quel livello, anche se l'elemento non può essere utilizzato per soddisfare il margine di solvibilità disponibile secondo le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE.
3. Gli elementi che sono disponibili come fondi propri di base ai sensi dell'articolo 344-quinquies, commi 1 e 2, del Codice, se scambiati o convertiti dall'impresa in altri elementi dei fondi propri di base successivamente al 18 gennaio 2015, sono considerati dall'impresa come nuovi elementi dei fondi propri che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 344-quinquies, comma 1, lettera a), o comma 2, lettera a), del Codice.
4. Gli elementi che non sono ammissibili come fondi propri solo a causa dell'applicazione di limiti quantitativi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni amministrative adottati in applicazione della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/13/CE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE, sono considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 344-quinquies, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del Codice.

Art. 34  
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Regolamento n. 26 del 26 luglio 2016

**Regolamento concernente l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche di cui agli articoli 36-quinquies, 36-septies, 344-novies e 344-decies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 36-quinquies, 36-sexies, 36-septies, 36-octies, 45-quinquies, 216-ter, 216 quinquies, 216-sexies, 344-novies e 344-decies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, il Titolo I, Capo III, Sezione IV, Sottosezione 3 e 4;

VISTE le Linee Guida EIOPA in materia di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie sui tassi di interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente:

**REGOLAMENTO**

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

### CAPO II - VALUTAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE CON L'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE

- Art.4 (Effetti derivanti dall'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sul comportamento dei contraenti)
- Art.5 (Interazione delle misure per le garanzie di lungo termine con il margine di rischio)
- Art.6 (Combinazione dell'aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche)
- Art.7 (Perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio)

### CAPO III - CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO E DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ CON LA FORMULA STANDARD NEI CASI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE PER LE GARANZIE DI LUNGO TERMINE E DELLE MISURE TRANSITORIE

- Art.8 (Interazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del  $SCR_{interest\ rate}$  con la formula standard)
- Art.9 (Interazione dell'aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del  $SCR_{spread}$  con la formula standard)
- Art.10 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard)
- Art.11 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del  $SCR_{operational}$  con la formula standard)
- Art.12 (Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)

### CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art.13 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**Capo I**  
**Disposizioni di carattere generale**

Art. 1  
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera s), 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
  - a) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
  - b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - c) “misure per le garanzie di lungo termine”: l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies del Codice e l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies del Codice;
  - d) “misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio”: la misura transitoria di cui all'articolo 344-novies del Codice;
  - e) “misura transitoria sulle riserve tecniche”: misura transitoria di cui all'articolo 344-decies del Codice;
  - f) “misure transitorie”: la misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 344-novies del Codice e la misura transitoria sulle riserve tecniche di cui all'articolo 344-decies del Codice;
  - g) “ $SCR_{interest\ rate}$ ”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
  - h) “ $SCR_{spread}$ ”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread;
  - i) “ $SCR_{operational}$ ”: il requisito patrimoniale per il modulo per il rischio operativo;
  - l) “Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio”: la struttura per scadenza dei tassi di interesse di cui al Titolo I, Capo III, Sezione 4, degli Atti delegati, e quindi comprensiva dell'eventuale aggiustamento di congruità, dell'eventuale aggiustamento per la volatilità o dell'eventuale misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.
  - m) “Ultima società controllante italiana”, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice.

**Art. 3**  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

**Capo II**  
**Valutazione delle riserve tecniche con l'applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie**

**Art. 4**  
(Effetti derivanti dall'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio sul comportamento dei contraenti)

1. Le imprese evitano di creare un nesso non realistico o distorsivo tra le ipotesi concernenti il comportamento dei contraenti di cui all'articolo 26 degli Atti delegati e l'utilizzo dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per volatilità o della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio.
2. Nei casi in cui, nella valutazione delle riserve tecniche, le ipotesi che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali sono determinate con l'utilizzo di un modello dinamico che fa uso di tassi di riferimento, l'impresa assicura che detti tassi di riferimento siano determinati sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per la valutazione delle riserve tecniche.

**Art. 5**  
(Interazione delle misure per le garanzie di lungo termine con il margine di rischio)

1. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio o la misura transitoria sulle riserve tecniche:
  - a) assume che l'impresa di riferimento di cui all'articolo 38 degli Atti delegati non applichi nessuna delle misure;
  - b) calcola conseguentemente il margine di rischio di cui all'articolo 38 degli Atti delegati prendendo a riferimento la struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di base.

**Art.6**  
(Combinazione dell'aggiustamento di congruità con la misura transitoria sulle riserve tecniche)

1. Quando, a norma degli articoli 36-quinquies e 344-decies del Codice, l'impresa richiede l'autorizzazione all'utilizzo dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sulle riserve tecniche per le medesime obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, l'importo di cui all'articolo 344-decies, comma 3, lettera a), del Codice è calcolato con l'applicazione dell'aggiustamento di congruità.

Art. 7

(Perimetro di applicazione della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio)

1. Nel caso in cui l'impresa sia stata autorizzata dall'IVASS ad applicare la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio, tale misura è applicata alla valutazione di tutti gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 344-novies, comma 6, del Codice.

**Capo III**

**Calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard nei casi di applicazione delle misure per le garanzie di lungo termine e delle misure transitorie**

Art. 8

(Interazione dell'aggiustamento per la volatilità, dell'aggiustamento di congruità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del  $SCR_{interest\ rate}$  con la formula standard)

1. Nel calcolo del  $SCR_{interest\ rate}$ , l'impresa che applica l'aggiustamento per la volatilità o l'aggiustamento di congruità garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dai suddetti aggiustamenti rimangano invariate rispetto all'applicazione degli scenari di *stress* alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base di cui agli articoli 166 e 167 degli Atti delegati.
2. Nel calcolo del  $SCR_{interest\ rate}$ , l'impresa che applica la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dall'adeguamento transitorio di cui all'articolo 344-novies, comma 1, del Codice rimangano invariate rispetto all'applicazione degli scenari di *stress* alla struttura per scadenza dei tassi di interesse di base di cui agli articoli 166 e 167 degli Atti delegati.

Art. 9

(Interazione dell'aggiustamento per la volatilità e della misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio con il calcolo del  $SCR_{spread}$  con la formula standard)

1. Nel calcolo del  $SCR_{spread}$ , l'impresa che applica l'aggiustamento per la volatilità garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dal suddetto aggiustamento rimangano invariate rispetto all'applicazione degli scenari di *stress* di cui agli articoli 176, 178, 179 e 180 degli Atti delegati.
2. Nel calcolo del  $SCR_{spread}$ , l'impresa che applica la misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio garantisce che le rettifiche ai tassi di interesse privi di rischio determinate dall'adeguamento transitorio di cui all'articolo 344-novies, comma 3, del Codice rimangano invariate rispetto all'applicazione degli scenari di *stress* di cui agli articoli 176, 178, 179 e 180 degli Atti delegati.

Art.10

(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard)

1. L'impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche garantisce che l'importo dell'adeguamento transitorio di cui all'articolo 344-decies, comma 3, del Codice rimanga invariato nel calcolo dei requisiti patrimoniali di sottomoduli della formula standard basati su scenari.

Art. 11

(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del SCR<sub>operational</sub> con la formula standard)

1. Nel calcolo del SCR<sub>operational</sub>, l'impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola il valore di  $TP_{life}$ ,  $TP_{life-ul}$  e  $TP_{non-life}$  deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all'articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all'articolo 344-decies.
2. Fatti salvi i casi di applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche a livello di gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1, del Codice, l'impresa attribuisce la deduzione transitoria al netto del margine di rischio di cui al comma 1, lettera b), se positiva, alle misure di volume di cui al comma 1, lettera a), in maniera proporzionale al contributo fornito da ognuna delle misure di volume al calcolo della deduzione transitoria di cui all'articolo 344-decies del Codice.

Art. 12

(Interazione della misura transitoria sulle riserve tecniche con il calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo)

1. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale Minimo lineare di cui all'articolo 248 degli Atti delegati, l'impresa che applica la misura transitoria sulle riserve tecniche calcola il valore delle misure di volume  $TP(nl,s)$  di cui all'articolo 250 paragrafo 1, lettera b), degli Atti delegati e delle misure di volume  $TP(life,1)$ ,  $TP(life,2)$ ,  $TP(life,3)$  e  $TP(life,4)$  deducendo dalle riserve tecniche, comprensive del margine di rischio, il valore più alto fra il margine di rischio di cui all'articolo 36-ter del Codice e la deduzione transitoria di cui all'articolo 344-decies, comma 3, del Codice.
2. Fatti salvi i casi di applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche a livello di gruppi di rischi omogenei di cui all'articolo 36-novies, comma 1, del Codice, l'impresa attribuisce la deduzione transitoria al netto del margine di rischio di cui al comma 1, lettera b), se positiva, alle misure di volume di cui al comma 1, lettera a), in maniera proporzionale al contributo fornito da ognuna delle misure di volume al calcolo della deduzione transitoria complessiva di cui all'articolo 344-decies del Codice.

## *Regolamenti*

---

### Art. 13 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino dell'IVASS. E' inoltre disponibile sul sito internet dell'Istituto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Regolamento n. 27 del 26 luglio 2016

**Regolamento concernente l'applicazione del sottomodulo di rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-septies, commi 6 e 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida eiopa sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).**

### **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare, gli articoli 45-bis, 45-ter, 45-quater, 45-quinquies, 45-sexies e 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare gli articoli 160, 161, 162, 163 e l'allegato XVI;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il sottomodulo del rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

### **REGOLAMENTO**

## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

### TITOLO II - SOTTOMODULO DI RISCHIO DI CATASTROFE PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA

- Art. 4 (Disposizioni generali di calcolo del  $SCR_{healthCAT}$ )

#### CAPO I - SOTTOMODULI DEL RISCHIO DI INCIDENTE DI MASSA E DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE DI INCIDENTI

- Art. 5 (Calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di morte da infortunio)
- Art. 6 (Calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di invalidità permanente)
- Art. 7 (Calcolo della somma assicurata per le prestazioni di invalidità di dieci anni e di dodici mesi)
- Art. 8 (Calcolo della somma assicurata per il trattamento medico per infortunio)
- Art. 9 (Calcolo della somma assicurata nel sottomodulo di rischio di concentrazione di incidenti per assicurati con più contratti)

#### CAPO II - SOTTOMODULO DEL RISCHIO DI PANDEMIA

- Art. 10 (Calcolo dell'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito)
- Art. 11 (Calcolo della migliore stima corrispondente agli importi per spese mediche)

### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Art. 1  
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies comma 2 e 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

Art. 2  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
  - j) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
  - k) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - l) “Giudizio esperto”: il giudizio operato nel rispetto dell’articolo 2 degli Atti delegati;
  - m) “Prestazioni ricorrenti”: prestazioni che prevedono la corresponsione di più pagamenti erogati a cadenze ricorrenti;
  - n) “SCR<sub>healthCAT</sub>”: il requisito patrimoniale del sottomodulo del rischio di catastrofe per l’assicurazione malattia;
  - o) “SCR<sub>life</sub>”: il requisito patrimoniale del modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;
  - p) “SCR<sub>p</sub>”: il requisito patrimoniale del sottomodulo del rischio di pandemia;
  - q) “Sinistro singolo”: il sinistro occorso ad un assicurato identificato, a causa di un determinato evento;
  - r) “Morte da infortunio”: l’evento “Decesso causato da un incidente”, di cui all’allegato XVI degli Atti delegati;
  - l) “Invalidità permanente da infortunio”: l’evento “Disabilità permanente causata da un incidente” di cui all’allegato XVI degli Atti delegati;
  - m) “Invalidità di 10 anni da infortunio”: l’evento “Disabilità di durata pari a 10 anni causata da un incidente” di cui all’allegato XVI degli Atti delegati;
  - n) “Invalidità di 12 mesi da infortunio”: l’evento “Disabilità di durata pari a 12 mesi causata da un incidente” di cui all’allegato XVI degli Atti delegati;
  - o) “Trattamento medico per infortunio”: l’evento “Trattamento medico causato da un incidente” di cui all’allegato XVI degli Atti delegati;
  - p) “Ultima società controllante italiana”: l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

**TITOLO II**  
**SOTTOMODULO DI RISCHIO DI CATASTROFE PER L'ASSICURAZIONE MALATTIA**

Art. 4  
(Disposizioni generali di calcolo del  $SCR_{healthCAT}$ )

1. Nella determinazione del  $SCR_{healthCAT}$  di cui all'articolo 160 degli Atti delegati, quando è necessario identificare una causa dello scenario catastrofale e gli effetti descritti negli scenari sono suscettibili di avere cause diverse, l'impresa considera la causa che genera la perdita di fondi propri di base più elevata.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa considera anche gli scenari in cui alcune potenziali cause di catastrofe non sono contemplate dalla disciplina contrattuale.

**Capo I**  
**Sottomoduli del rischio di incidente di massa e del rischio di concentrazione di incidenti**

Art. 5  
(Calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di morte da infortunio)

1. Per i contratti che prevedono sia prestazioni in caso di morte a prescindere dall'evento che ha causato la morte (cd prestazioni caso morte), sia prestazioni supplementari in caso di morte causata da infortunio, (cd prestazioni caso morte da infortunio) l'impresa, nel calcolo del valore delle prestazioni di cui all'articolo 161, paragrafo 3, lettera b), degli Atti delegati e nel calcolo del valore delle prestazioni di cui dell'articolo 162, paragrafo 4, lettera c), degli Atti delegati, tiene conto solo delle prestazioni supplementari, a condizione che:
  - a) le prestazioni caso morte sono state distinte da quelle caso morte da infortunio;
  - b) i rischi delle prestazioni caso morte sono stati appropriatamente rilevati nel  $SCR_{life}$ .
2. Nei casi in cui sono previste prestazioni supplementari caso morte da infortunio erogate mediante pagamenti ricorrenti, l'impresa calcola il valore delle prestazioni erogate di cui al comma 1 sulla base delle ipotesi tecniche utilizzate nel calcolo della migliore stima, tenendo conto delle caratteristiche demografiche pertinenti, e della durata delle prestazioni ricorrenti prevista contrattualmente.
3. Nel caso in cui i dati demografici disponibili sono insufficienti o assenti, l'impresa si avvale di ipotesi realistiche inerenti ai parametri demografici basate su statistiche pubbliche o interne.
4. L'impresa deve essere in grado di giustificare l'adeguatezza delle ipotesi di cui al comma 3.

5. Nel calcolo del valore delle prestazioni di cui al comma 1, l'impresa tiene conto degli aumenti previsti degli importi delle prestazioni ricorrenti e delle spese di gestione dei sinistri.

Art. 6

(Calcolo della somma assicurata per le prestazioni in caso di invalidità permanente)

1. Nei casi in cui le prestazioni in caso di invalidità permanente contrattualmente previste possono essere erogate in un'unica soluzione o mediante pagamenti ricorrenti, l'impresa determina il valore delle prestazioni di cui agli articoli 161, paragrafo 3, lettera b) e 162, paragrafo 4, lettera c), degli Atti delegati, adottando un approccio in tre fasi:
  - a) fase 1: determina la proporzione di prestazioni che prevede di pagare in un'unica soluzione;
  - b) fase 2: per ogni assicurato, determina:
    - 1) l'importo della prestazione in un'unica soluzione;
    - 2) l'importo della migliore stima delle prestazioni ricorrenti;
  - c) fase 3: calcola la media ponderata degli importi di cui alle lettere b).1) e b).2), ponderati sulla base della proporzione di cui alla lettera a).
2. Nonostante le disposizioni di cui al comma 1, l'impresa pone il valore delle prestazioni di cui al comma 1 pari al maggiore fra i due importi, individuati al comma 1, lettera b).1) e lettera b).2), anziché considerare la loro media ponderata nei casi in cui:
  - a) la scelta tra pagamento in un'unica soluzione e pagamenti ricorrenti è a discrezione del beneficiario; o
  - b) l'impresa non è in grado di giustificare le ipotesi sottese al calcolo della proporzione di cui al comma 1.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, quando l'importo delle prestazioni per invalidità dipende dal grado di invalidità delle persone infortunate, l'impresa calcola il valore delle prestazioni complessivo per tutti gli infortunati nel modo seguente:
  - a) determina la distribuzione del grado di invalidità degli infortunati;
  - b) calcola i costi dei sinistri corrispondenti a ciascun grado di invalidità;
  - c) applica la distribuzione del grado di invalidità di cui al punto a) ai costi dei sinistri di cui al punto b).
4. L'impresa deve essere in grado di giustificare le ipotesi sottese al calcolo della distribuzione di cui al comma 3.
5. Nei casi in cui non possa operare le giustificazioni di cui al comma 4, l'impresa utilizza per tutti gli infortunati il maggiore fra i costi dei sinistri di cui al comma 3, lettera b).
6. Nel calcolo della migliore stima delle prestazioni ricorrenti di cui agli articoli 161, paragrafo 3, comma 2, e 162, paragrafo 4, comma 2, degli Atti delegati, per eventi di "Invalidità permanente da infortunio" l'impresa ipotizza che i pagamenti sono corrisposti nell'intero periodo di pagamento delle prestazioni indicato nella disciplina contrattuale, ma che possono estinguersi in caso di morte dell'assicurato.

## *Regolamenti*

---

7. Ai fini del calcolo di cui al comma 6, l'impresa utilizza tassi di mortalità realistici per le persone affette da invalidità permanente, definiti sulla base di statistiche pubbliche o interne. L'impresa deve essere in grado di giustificare tali ipotesi.
8. Nel calcolo del valore delle prestazioni, di cui al comma 1, l'impresa tiene conto degli aumenti previsti degli importi delle prestazioni ricorrenti e delle spese di gestione dei sinistri.

### Art. 7

(Calcolo della somma assicurata per le prestazioni di invalidità di dieci anni e di dodici mesi)

1. Nel caso degli eventi di "Invalidità di 10 anni da infortunio" o di "Invalidità di 12 mesi da infortunio", qualora il beneficiario possa ricevere la prestazione in un'unica soluzione o prestazioni ricorrenti, l'impresa determina il valore delle prestazioni applicando la disciplina di cui all'articolo 6.
2. Quando l'importo delle prestazioni in caso di invalidità dipende dal grado di invalidità degli interessati, l'impresa applica il medesimo approccio descritto all'articolo 6, commi 3, 4 e 5.
3. Nel calcolare la migliore stima delle prestazioni ricorrenti per gli eventi di "Invalidità di 10 anni da infortunio" o di "Invalidità di 12 mesi da infortunio", l'impresa esclude qualsiasi causa di uscita e prende in considerazione tutti i futuri pagamenti che intercorrono tra:
  - a) la fine di ogni periodo di differimento;
  - b) la fine del periodo dei 10 anni o dei 12 mesi di corresponsione delle prestazioni o, se precedente, il termine della copertura assicurativa.
4. Nel calcolo del valore delle prestazioni di cui al comma 1, l'impresa tiene conto degli aumenti previsti delle prestazioni ricorrenti e delle spese di gestione dei sinistri.

### Art. 8

(Calcolo della somma assicurata per il trattamento medico per infortunio)

1. L'impresa calcola gli importi medi per gli eventi di "Trattamento medico per infortunio" come rapporto fra:
  - a) le prestazioni per trattamento medico a seguito di infortuni osservate negli anni precedenti, includendo anche gli importi delle spese correlate;
  - b) il numero dei sinistri singoli corrispondenti alle prestazioni di cui al punto a).
2. L'impresa garantisce che il periodo di osservazione di cui al comma 1 sia sufficientemente lungo da consentire di ridurre al minimo gli errori statistici.
3. Per il calcolo degli importi medi di cui al comma 1, l'impresa aggiusta i dati storici per tenere in considerazione il tasso di inflazione delle prestazioni mediche.
4. Quando è previsto che un trattamento medico duri per più di un anno, l'impresa tiene conto del tasso di inflazione atteso delle prestazioni mediche.

5. Nel valutare i dati storici delle prestazioni l'impresa distingue adeguatamente le prestazioni per trattamento medico per infortunio dalle altre prestazioni erogate. Se necessario, l'impresa integra tale analisi con il giudizio esperto.
6. L'impresa basa tutte le stime su statistiche pubbliche o interne.
7. L'impresa deve essere in grado di giustificare le ipotesi utilizzate.

Art. 9

(Calcolo della somma assicurata nel sottomodulo di rischio di concentrazione di incidenti per assicurati con più contratti)

1. Nei casi in cui un assicurato è coperto da due o più contratti, con prestazioni per evento che non si escludono a vicenda, l'impresa nel determinare il valore delle prestazioni " $S_{(e,i)}$ " di cui all'articolo 162, paragrafo 4, lettera c), degli Atti delegati, considera la somma delle prestazioni dei diversi contratti applicando, per il calcolo del valore delle prestazioni di ciascun contratto, la disciplina di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

**Capo II**  
**Sottomodulo del rischio di pandemia**

Art. 10

(Calcolo dell'esposizione a pandemie dell'assicurazione protezione del reddito)

1. In applicazione dell'articolo 163, paragrafo 2, lettera b), degli Atti delegati, nel caso di contratti che prevedono prestazioni ricorrenti, l'impresa calcola la migliore stima delle prestazioni in caso d'invalidità lavorativa permanente dovuta a una malattia infettiva applicando la disciplina di cui all'articolo 6.

Art. 11

(Calcolo della migliore stima corrispondente agli importi per spese mediche)

1. Ai fini del calcolo del  $SCR_p$ , l'articolo 163 degli Atti delegati, paragrafo 3, individua le modalità di determinazione dell'importo medio delle spese mediche erogato per ciascuna persona in un determinato paese, considerando le tipologie di assistenza sanitaria individuate nell'allegato XVI degli Atti delegati.
2. Per calcolare la migliore stima corrispondente agli importi esigibili per il ricorso alle tipologie di assistenza sanitaria per persona di cui all'articolo 163, paragrafo 3, lettera c) degli Atti delegati, l'impresa, per ciascuna tipologia di assistenza sanitaria di cui all'allegato XVI degli Atti delegati in cui il numero atteso delle terapie mediche sia almeno pari a 1, considera il prodotto fra:
  - a) il numero atteso delle terapie mediche per un assicurato;
  - b) il costo medio atteso del sinistro riferito ad una singola terapia.
3. L'impresa formula una stima accurata, sulla base delle proprie esperienze, de:
  - a) il numero atteso delle terapie mediche per ciascuna tipologia di assistenza sanitaria;
  - b) il costo medio per sinistro di ogni terapia medica.

4. Se è in grado di motivare che l'esperienza passata non consente una stima accurata, l'impresa:
  - a) pone pari a 1 il numero atteso delle terapie mediche per "Ospedalizzazione" e "Nessun ricorso ad assistenza medica formale";
  - b) pone pari a 2 il numero atteso delle terapie mediche per "Consultazione di un medico generico".
5. L'impresa aggiusta la stima del costo medio del sinistro per tenere conto del tasso d'inflazione delle prestazioni mediche e, se necessario, ricorre al giudizio esperto.
6. Il periodo di osservazione, ai fini del calcolo di cui al comma 3, deve essere sufficientemente lungo da consentire di evitare errori statistici.

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12  
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Regolamento n. 28 del 26 luglio 2016

**Regolamento concernente l'applicazione del metodo *look-through* ai fini della determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità' calcolato con la formula standard di cui al titolo III (esercizio dell'attività assicurativa), capo IV-bis (requisiti patrimoniali di solvibilità) sezione II (formula standard), articolo 45-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private, conseguente all'implementazione nazionale delle linee guida EIOPA sui requisiti finanziari del regime Solvency II (requisiti di 1° pilastro).**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74 attuativo della direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione e, in particolare gli articoli 45-quinquies, 45-sexies e 45-septies, 66-quater, 216-ter, 216-quinquies e 216-sexies;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, ed in particolare, l'articolo 84;

VISTE le Linee Guida emanate da EIOPA concernenti il metodo *look-through*;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

adotta il seguente

**REGOLAMENTO**

## INDICE

### CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

### CAPO II - APPLICAZIONE DEL METODO LOOK-THROUGH

- Art. 4 (Principi generali di applicazione del metodo *look-through*)
- Art. 5 (Numero di iterazioni)
- Art. 6 (Raggruppamento di dati)
- Art. 7 (Calcolo del  $SCR_{conc}$  in caso di raggruppamento di esposizioni indirette)
- Art. 8 (Esposizione indiretta al rischio catastrofe)

### CAPO III - APPLICAZIONE DELLA FORMULA STANDARD A FATTISPECIE PARTICOLARI

- Art. 9 (Investimenti immobiliari)
- Art. 10 (*Cat bond*)
- Art. 11 (*Longevity bond*)

### CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

## Capo I Disposizioni di carattere generale

### Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 45-quinquies, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-ter, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74.

### Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74, e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. In aggiunta, si intende per:
  - a) “Atti delegati”: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione;
  - b) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74;
  - c) “*Cat bond*”: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono subordinate al mancato verificarsi di un dato evento catastrofe;

- d) “Fondi di cui all’articolo 84”: gli organismi di investimento collettivi e gli altri investimenti di cui all’articolo 84, comma 1, degli Atti delegati;
- e) “*Longevity bond*”: titolo obbligazionario le cui prestazioni sono proporzionali al numero di sopravvissuti in una predeterminata generazione di individui;
- f) “Esposizioni *single-name*”: esposizioni di cui all’articolo 182 degli Atti delegati;
- g) “SCR<sub>property</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio immobiliare;
- h) “SCR<sub>equity</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio azionario;
- i) “SCR<sub>conc</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo di concentrazione del rischio di mercato;
- j) “SCR<sub>interest rate</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di tasso di interesse;
- k) “SCR<sub>longevity</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di longevità per l’assicurazione vita;
- l) “SCR<sub>mortality</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di mortalità per l’assicurazione vita;
- m) “SCR<sub>spread</sub>”: il requisito patrimoniale per il sottomodulo del rischio di spread;
- n) “Ultima società controllante italiana”: l’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, del Codice.

#### Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo l’articolo 84, paragrafo 4, degli Atti delegati il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale nel territorio della repubblica italiana e alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo e alle ultime società controllanti italiane.

### Capo II

#### Applicazione del metodo *look-through*

#### Art. 4

(Principi generali di applicazione del metodo *look-through*)

1. L’impresa, nella determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard, applica il metodo *look-through* agli investimenti di cui all’articolo 84, paragrafi 1 e 2, degli Atti delegati, ivi inclusi i fondi del mercato monetario, che non siano utilizzati come tecniche di attenuazione del rischio ai sensi del Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli Atti delegati.
2. L’impresa che fa uso degli approcci semplificati previsti dagli articoli 84, paragrafo 3, e 168, paragrafo 3, degli Atti delegati:
  - a) evidenzia, in un’analisi documentata, le motivazioni che hanno determinato la mancata applicazione del metodo *look-through* pur nel rispetto della disciplina in materia di attivi complessi di cui al Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016;
  - b) nel rispetto del generale principio di prudenza nell’applicazione degli approcci semplificati, verifica, sulla base di valutazioni di natura quantitativa o qualitativa, che l’errore introdotto nel calcolo del requisito patrimoniale dalla mancata applicazione del metodo *look-through* risulti verosimilmente non significativo.

## Regolamenti

---

3. L'impresa fornisce evidenza delle analisi e delle valutazioni di cui al comma 2 nell'ambito della relazione all'IVASS sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 306 degli Atti delegati (*ORSA supervisory report*).

### Art. 5 (Numero di iterazioni)

1. Nel caso di strutture finanziarie complesse, quali ad esempio i fondi di investimento che investano in fondi di investimento, l'impresa reitera l'applicazione del metodo *look-through* per riflettere tutti i rischi significativi sottostanti.

### Art. 6 (Raggruppamento di dati)

1. Ai fini del calcolo del  $SCR_{spread}$  e del  $SCR_{interest\ rate}$ , nei casi di applicazione dell'articolo 84, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa opera raggruppamenti degli attivi in base a fasce di durata relativa (*duration*) o a classi di merito di credito se è in grado di dimostrare che l'attribuzione degli attivi nelle diverse fasce di durata relativa (*duration*) e nelle classi di merito di credito è operata in maniera prudente.

### Art. 7 (Calcolo del $SCR_{conc}$ in caso di raggruppamento di esposizioni indirette)

1. In applicazione dell'articolo 84, comma 2, lettera a), degli Atti delegati, l'impresa, nel calcolo del  $SCR_{conc}$ , considera tra le esposizioni *single-name* di cui all'articolo 182, paragrafo 1, degli Atti delegati anche le esposizioni *single-name* di attivi sottostanti di fondi di cui all'articolo 84.
2. Per ciascuno dei fondi di cui all'articolo 84 in cui abbia operato i raggruppamenti di cui all'articolo 84, paragrafo 3, degli Atti delegati, l'impresa:
  - a) per quanto possibile, riconduce alle esposizioni *single-name* identificate gli attivi sottostanti del fondo di cui all'articolo 84;
  - b) attribuisce a una medesima esposizione *single-name* tutti gli attivi sottostanti che non possano essere ricondotti ad alcuna delle esposizioni *single-name* identificate, qualora non sia dimostrabile che i gruppi in cui il fondo è diviso non contengono esposizioni *single-name* identiche.
3. L'attribuzione di cui al comma 2, lettera b), non è applicabile nei casi in cui le regole di gestione del fondo prevedono limiti di esposizione verso una o più esposizioni *single-name*.
4. L'impresa aggrega le esposizioni *single-name* di cui al comma 2 di tutti i fondi di cui all'articolo 84 per le quali abbia applicato il raggruppamento e riconcilia le esposizioni di ciascun raggruppamento con le esposizioni *single-name* degli attivi del proprio portafoglio che sono identificabili.

### Art. 8 (Esposizione indiretta al rischio catastrofe)

1. In applicazione dell'articolo 84, paragrafo 2, degli Atti delegati, l'impresa che abbia esposizioni indirette a rischi catastrofici, anche attraverso *Cat bonds*, calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità:

- a) includendo tali esposizioni nel sottomodulo catastrofale pertinente come se l'esposizione catastrofale sottostante al titolo fosse detenuta direttamente dall'impresa stessa;
- b) considerando ogni eventuale esposizione al rischio di credito.

### **Capo III** **Applicazione della formula standard a fattispecie particolari**

#### Art. 9 (Investimenti immobiliari)

1. Nell'applicazione della formula standard, l'impresa considera:
  - a) nell'ambito del  $SCR_{property}$ , gli investimenti in:
    - 1) terreni, fabbricati e diritti su proprietà immobiliari;
    - 2) investimenti immobiliari ad uso proprio;
  - b) nell'ambito del  $SCR_{equity}$ , gli investimenti azionari in imprese dedicate esclusivamente al *facility management*, all'amministrazione immobiliare, allo sviluppo di progetti immobiliari o attività simili.
2. L'impresa che investe nel settore immobiliare attraverso fondi di cui all'articolo 84 applica il metodo *look-through*.

#### Art. 10 (Cat bond)

1. I *Cat bond* emessi dall'impresa che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli Atti delegati non possono essere usati per attenuare i rischi nella determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard.
2. L'impresa, nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità con la formula standard, tratta i titoli di cui al comma 1 ipotizzando che il piano di rimborso non sia subordinato al mancato verificarsi di un evento catastrofale.

#### Art. 11 (Longevity bond)

1. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che investe in *longevity bond* che non soddisfano i requisiti per le tecniche di attenuazione del rischio di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli Atti delegati, calcola, con riferimento a detti titoli:
  - a)  $SCR_{mortality}$ , come disciplinato ai commi 2 e 3;
  - b)  $SCR_{spread}$ , come disciplinato al comma 4.
2. Il  $SCR_{mortality}$  di cui al comma 1 è determinato sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di assicurazione temporanea caso morte che:
  - a) erogano una prestazione di importo predefinito;
  - b) sono basati su un campione rappresentativo della popolazione presa a riferimento dall'indice di longevità sottostante al *longevity bond*;
  - c) hanno durata pari alla durata del pagamento delle cedole previsto dal *longevity bond*.

3. L'impresa individua il portafoglio dei contratti di cui al comma 2 in modo che, applicando ipotesi realistiche, esso generi complessivamente prestazioni caso morte di importo pari alle cedole del *longevity bond*.
4. Il  $SCR_{spread}$  di cui al comma 1 è calcolato sulla base di un titolo obbligazionario o un prestito che abbia lo stesso valore di mercato, la stessa durata e la stessa classe di merito di credito del *longevity bond*.
5. Nell'applicazione della formula standard l'impresa che emette *longevity bond* calcola il  $SCR_{longevity}$  sulla base di un portafoglio nozionale di contratti di capitale differito senza controassicurazione che complessivamente generano prestazioni in caso di sopravvivenza alla scadenza contrattuale tali da produrre un flusso di cassa equivalente a quello previsto dal *longevity bond*.
6. Nell'applicazione degli stress del modulo del rischio di sottoscrizione vita, di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 3 degli Atti delegati, l'impresa non considera i *longevity bond* che non soddisfano i requisiti di cui al Titolo I, Capo V, Sezione 10 degli Atti delegati.

**Capo IV**  
**Disposizioni finali**

Art. 12  
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia



## **2. PROVVEDIMENTI IVASS**

---



## **2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE**

Provvedimento n. 0137987/16 del 12 luglio 2016

**Poste Vita S.p.A.. Istanza di approvazione al rimborso di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta il 20 aprile 2016 Poste Vita S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.lgs. n. 209/2005 e dell'art. 15, comma 2, del Regolamento n. 19/2008, l'istanza di approvazione del rimborso di un prestito subordinato con scadenza 20 settembre 2016 sottoscritto da Poste Italiane S.p.A. per un importo complessivo di € 50 milioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, la sussistenza dei requisiti per l'approvazione del rimborso del citato prestito subordinato.

In relazione a ciò, questo Istituto approva il rimborso del prestito subordinato con scadenza 20 settembre 2016 e importo complessivo di € 50 milioni.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0148160/16 del 27 luglio 2016

**Autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ITAS Assicurazioni S.p.A. in ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni. Provvedimento.**

Con comunicazione del 12 aprile 2016, successivamente integrata in data 6 luglio 2016, ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni e ITAS Assicurazioni S.p.A. hanno presentato istanza congiunta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di ITAS Assicurazioni S.p.A. in ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione alla fusione di cui all'oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di ITAS Assicurazioni S.p.A. in ITAS Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Società Mutua di Assicurazioni.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

Provvedimento n. 0148751/16 del 27 luglio 2016

**Allianz S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, della fusione per incorporazione di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. in Allianz S.p.A.. Provvedimento.**

Con lettera del 6 giugno 2016 Allianz S.p.A., anche in nome e per conto della società controllata Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A., ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e dell'art. 24 del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, alla fusione per incorporazione di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. in Allianz S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dall'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla fusione in oggetto.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza, ai sensi dall'art. 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la fusione per incorporazione di Antoniana Veneta Popolare Vita S.p.A. in Allianz S.p.A.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

## **2.2 MODIFICHE STATUTARIE**

Provvedimento n. 0137986/16 del 12 luglio 2016

### **Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.**

Con lettera pervenuta in data 3 giugno 2016 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti tenutasi in data 23 maggio 2016 e chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto conseguente all'adeguamento dello stesso alle esigenze della mutata compagine azionaria nonché alla modifica dell'articolo 6 derivante all'aumento di capitale sociale da € 11.800.000 a € 15.800.000.

Con successiva lettera del 28 giugno 2016 Filo diretto Assicurazioni ha trasmesso una nuova versione dello statuto che riporta l'importo sottoscritto e versato dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla predetta Assemblea straordinaria nonché la modifica dell'art. 22 relativo alla distribuzione di acconti su dividendi.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

### **3. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI**

---



*I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omissi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.*

**OMISSIS**



**4. PARERI RESI ALL'AUTORITÀ GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO  
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)**



Parere del 6 giugno 2016

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione.

**Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo dell'operazione di acquisizione da parte di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. delle attività e passività del Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto.**

Si fa riferimento alla nota del 9 maggio 2016, prot. n. 0034394, pervenuta a questo Istituto in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte di Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito S.p.A. (di seguito Banca Sviluppo) delle attività e passività del Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto (di seguito Crediveneto).

### **1. Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione in oggetto si inserisce nell'ambito degli interventi disposti da Banca Sviluppo nei confronti di banche di credito cooperativo in crisi o che versino in situazioni di dissesto finanziario tale da pregiudicarne l'operatività e stabilità e comporta l'acquisizione da parte di Banca Sviluppo di tutte le attività e passività di Crediveneto con esclusione delle sofferenze, che saranno acquistate da un veicolo che cartolizzerà gli attivi ed emetterà titoli destinati ad essere collocati presso le Banche di Credito Cooperativo.

L'operazione non è sottoposta ad alcuna autorizzazione da parte di IVASS.

Non risulta che i due istituti bancari interessati all'operazione detengano alla chiusura dell'esercizio 2015 partecipazioni nel capitale sociale delle imprese assicurative indicate rispettivamente ai punti 2) e 3) con le quali le due banche hanno in essere accordi distributivi. Si rilevano, peraltro, legami indiretti tra Banca Sviluppo e due delle compagnie di cui ai punti 2 e 3 sopramenzionati - BCC Assicurazioni e BCC Vita -, controllate al 51% da Società Cattolica Assicurazioni soc. coop. e partecipate al 49% da Iccrea Holding

(Credito Cooperativo), capogruppo del gruppo bancario cui Banca Sviluppo appartiene<sup>1</sup>.

## 2. Soggetto acquirente

Sulla base delle informazioni fornite nell'istanza, Banca Sviluppo è controllata da Iccrea Holding, la holding finanziaria posta a capo del gruppo bancario Iccrea, attivo nel settore del credito, del risparmio gestito, delle assicurazioni e nell'offerta di prodotti e servizi alle banche di credito cooperativo e alle casse rurali. Banca Sviluppo<sup>2</sup> (unica impresa del Gruppo bancario ICCREA che gestisce sportelli bancari) opera nel settore dell'attività bancaria tradizionale in favore di famiglie e piccole e medie imprese.

Banca Sviluppo è direttamente presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi, ivi operando come intermediario iscritto dal 1 febbraio 2007 nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) per BCC Vita S.p.A., BCC Assicurazioni S.p.A., Itas Vita S.p.A., Società Cattolica di Assicurazione soc. coop<sup>3</sup>, Assimoco Vita S.p.A.-Compagnia di Assicurazione sulla vita, Assimoco S.p.A.-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Old Mutual Health S.p.A.

## 3. Soggetto acquisito

Sulla base della documentazione fornita dall'istante, Crediveneto è una società cooperativa, aderente al sistema del Credito Cooperativo, attiva nella raccolta del risparmio e nell'esercizio del credito nelle sue varie forme. Svolge la sua attività in provincia di Verona, Padova, Vicenza e Mantova.

Crediveneto è presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi, ivi operando come intermediario iscritto dal 12 marzo 2007 nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) per Assimoco S.p.A. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni-movimento cooperativo, BCC Vita S.p.A. Compagnia di Assicurazioni vita, RBM salute, Systema Compagnia di assicurazioni S.p.A (ora incorporata in Unipolsai Assicurazioni S.p.A.), Società Cattolica di Assicurazione<sup>4</sup>, Clerical Medical Investment group ltd, BCC assicurazioni S.p.A., Groupama Assicurazioni società per azioni, Itas Vita S.p.a., Arca Vita S.p.A., Old mutual wealth Italy S.p.A., Metlife europe limited, Assurant general insurance limited, Assimoco Vita S.P.A, Assurant life limited.

---

<sup>1</sup> I rapporti tra gli azionisti di BCC Vita e BCC danni sono regolati da un patto parasociale, stipulato in data 15 luglio 2009 e tuttora vigente, volto a promuovere l'espansione della rete distributiva mediante la conclusione di accordi da parte delle imprese assicurative con le banche di credito cooperativo.

<sup>2</sup> Banca Sviluppo ha natura prevalentemente di banca Retail.

<sup>3</sup> Cattolica Assicurazioni capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo costituito da 8 imprese assicurative (tra le quali figurano BCC Assicurazioni e BCC Vita, le compagnie di assicurazione danni e vita nate all'interno del Credito Cooperativo, che distribuiscono i propri prodotti esclusivamente nell'ambito di tale *network*).

<sup>4</sup> Cfr. nota n. 4.

#### 4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

Il mercato rilevante è unicamente quello della distribuzione dei prodotti assicurativi dei rami vita e dei rami danni attraverso il solo canale bancario.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale). Risulta dalla documentazione trasmessa che la banca da acquisire Crediveneto opera tramite gli sportelli ubicati nelle province di Padova, Verona, Vicenza e Mantova. Banca Sviluppo, invece, non risulta possedere sportelli bancari nelle province di cui sopra ad eccezione della provincia di Padova.

Nella provincia di Padova<sup>5</sup> interessata dalla contemporanea operatività di Banca Sviluppo e Crediveneto nella distribuzione dei prodotti assicurativi danni e vita, le imprese assicurative BCC Assicurazioni e BCC Vita detengono rispettivamente quote di mercato danni e vita pari allo (OMISSIS) e allo (OMISSIS)<sup>6</sup>.

#### Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questo Istituto ritiene che, considerata l'assenza di significative sovrapposizioni della posizione di mercato dei soggetti interessati, l'operazione in oggetto non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

---

<sup>5</sup> Il gruppo Cattolica a Padova, nel comparto danni, presenta una quota di mercato pari all'(OMISSIS) e nel comparto vita pari allo (OMISSIS).

<sup>6</sup> Per il settore r.c.auto, sempre a Padova, BCC Assicurazioni presenta una quota di mercato pari allo (OMISSIS) e il gruppo Cattolica una quota di mercato pari al (OMISSIS).

Parere del 27 giugno 2016

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione.

**Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Saluzzo (di seguito "CRS").**

Si fa riferimento alla nota del 27 maggio 2016, prot. n. 0038535, pervenuta a questo Istituto in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito "AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di acquisizione da parte di Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. (di seguito "BPER") del controllo esclusivo di Cassa di Risparmio di Saluzzo (di seguito "CRS").

**Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione in oggetto comporta l'acquisizione da parte di BPER del controllo esclusivo di CRS attraverso la sottoscrizione del contratto di compravendita di azioni stipulato in data 13 aprile 2016 riguardante il 46,98%<sup>1</sup> delle azioni di CRS, attualmente detenute dalla Fondazione CRS. Attualmente CRS è partecipata dalla Fondazione Cassa di Saluzzo, che ne detiene il 66,98% delle azioni, mentre BPER è azionista di minoranza con il 31,02% delle azioni. Il restante 2% è di proprietà Argentario, società controllata dalla Cassa di Risparmio di Ravenna. Pertanto a compimento dell'operazione in argomento, BPER, già azionista di minoranza di CRS con una partecipazione del 31,2% diverrà titolare del 78% o dell'80% del capitale di CRS, mentre Fondazione CRS manterrà una partecipazione di minoranza pari al 20%. Il completamento dell'operazione è sospensivamente condizionato al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di codesta Autorità e della Banca Centrale Europea. BPER intende rafforzare la presenza del gruppo BPER nel Nord Italia, in particolare in zone ritenute strategiche in cui il Gruppo è attualmente presente solo in via marginale e con l'acquisizione di CRS potrebbe rendere efficiente il predetto progetto.

L'operazione in oggetto riguarda principalmente il settore bancario, e solo in via marginale quelli assicurativi e finanziari, con particolare riguardo alla distribuzione di

---

<sup>1</sup> Si rammenta che qualora, prima della conclusione dell'operazione, la Fondazione CRS eserciti un'opzione di acquisto sulla quota pari al (Omissis) detenuta da Argentario S.p.A., la quota risulterà pari al (Omissis).

prodotti assicurativi vita e danni e alla distribuzione dei prodotti del risparmio gestito nonché i prodotti di previdenza complementare, del credito al consumo e dei servizi di pagamento.

In ambito assicurativo, BPER detiene una partecipazione del 19,7% in Arca Vita S.p.A., compagnia appartenente al Gruppo assicurativo Unipol. CRS non risulta detenere partecipazioni, dirette o indirette, in alcuna compagnia assicurativa.

Al riguardo si segnala che l'operazione non è sottoposta ad alcuna autorizzazione da parte di IVASS.

## 2. Soggetto acquirente

Sulla base delle informazioni fornite nell'istanza, BPER, a capo del gruppo BPER, è un istituto di credito che opera nel settore dell'attività bancaria tradizionale, nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e danni), nell'investment banking, nel settore del risparmio gestito, nel credito al consumo, nel factoring, nel leasing e nei servizi di pagamento. BPER è presente in quindici regioni italiane ed è quotata in borsa.

Con riferimento alle relazioni partecipative con imprese di assicurazione, come detto sopra, BPER detiene una partecipazione del 19,7% in Arca Vita, controllata da Unipol, quarto gruppo assicurativo nel mercato italiano e il primo nei rami danni. La società capogruppo, Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito UGF S.p.A.), è una *holding* di partecipazioni e servizi le cui azioni ordinarie sono quotate alla Borsa italiana dal 1990. Il principale azionista di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è Finsoe S.p.A., che ne detiene attualmente il 31,4% del capitale sociale, a sua volta riconducibile a imprese del movimento cooperativo.

Arca Vita S.p.A.<sup>2</sup> è controllata al 63,4% da Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (in breve UGF S.p.A.); le restanti quote sono detenute da Banca Popolare dell'Emilia Romagna (19,7%) da Banca Popolare di Sondrio (14,8%), Banca Popolare di Ragusa (1,7%), Banca Popolare del Lazio (0,3%) e Banca Popolare di Fondi (0,1%). Arca Vita S.p.A. controlla il 98,1% di Arca Assicurazioni S.p.A., compagnia operante nei rami danni e il 100% di Arca Vita International Ltd, con sede in Dublino.

Per la distribuzione dei propri prodotti l'impresa si avvale quasi esclusivamente del canale bancario. La raccolta premi 2015 è stata di 1.609,9 milioni di euro (+28% rispetto all'esercizio precedente); l'incremento, sostenuto principalmente dalla nuova produzione del ramo I e V, è riconducibile in gran parte ad alcuni nuovi accordi di distribuzione stipulati nel corso del 2015 con le agenzie territoriali di riferimento, espressione di una serie di banche del Credito Cooperativo del Veneto e del Friuli nonché delle Casse Rurali del Trentino (per un totale di 91 Istituti).

---

<sup>2</sup> La compagnia Arca Vita è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, V e VI e dell'attività riassicurativa nel ramo I.

La compagnia detiene al 31 dicembre 2015 una quota di mercato pari all'(Omissis).

BPER è direttamente presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi, ivi operando come intermediario iscritto dal 1 febbraio 2007 nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) oltre che per Arca Vita S.p.A. anche per Intesa SanPaolo Vita, Incontra Assicurazioni S.p.A., Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione-Soc Cooperativa, Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Vita International Ltd, Euler Hermes SA/NV, Metlife Europe Limited, Zurich Insurance PLC, UnipolSAI Assicurazioni S.p.A., Metlife Europe Insurance Limited, Compagnie française d'Assurance pour le commerce extérieur SA (Coface).

### **3. Soggetto acquisito**

Sulla base della documentazione fornita dall'istante, CRS è una banca territoriale che opera nelle province di Cuneo e Torino con 27 filiali. E' attiva nel settore dell'attività bancaria tradizionale e nella distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni e nel settore del risparmio gestito, nonché nell'erogazione del credito al consumo e nei servizi di pagamento.

CRS non detiene partecipazioni in imprese di assicurazioni. Nessuna impresa di assicurazioni detiene partecipazioni di controllo o qualificate nella banca in questione.

CRS è presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi ove opera dal 5 febbraio 2007 come intermediario iscritto nella sezione D del RUI per le imprese assicurative Metlife Europe Limited, Metlife Europe Insurance Limited, Cardif Assurances Risques Divers S.A., Axa France IARD, Arca Assicurazioni S.p.A., Cardif Assurances Vie S.A., Aviva S.p.A., Arca Vita S.p.A., Genertellife S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A., Europ Assistance Italia S.p.A., Allianz Società per azioni, Società Cattolica di Assicurazioni - Società Cooperativa.

### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

Il mercato rilevante è unicamente quello della distribuzione dei prodotti assicurativi dei rami vita e dei rami danni attraverso il solo canale bancario.

Dal punto di vista geografico il mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi è a carattere locale (provinciale). CRS risulta operante soltanto nelle province di Cuneo e Torino ove sono collocati gli sportelli bancari per cui i mercati rilevanti della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni sono in queste due uniche province. Quanto sopra consente di affermare che le imprese (Arca Vita S.p.A, Arca Assicurazioni S.p.A. e Società Cattolica di Assicurazioni) per le quali esiste contemporanea operatività da parte

delle due banche<sup>3</sup> presentano quote di mercato provinciali nel mercato preso in considerazione non di rilievo in quanto le stesse detengono nel settore vita e danni quote poco significative inferiori al 2 per cento a Torino e Cuneo, con l'eccezione della sola provincia di Cuneo ove la quota di Cattolica nei soli rami danni risulta di poco superiore al 5 per cento. Si fa altresì presente che l'IVASS non dispone, su base provinciale, né di dati statistici relativi alla distribuzione operata dalle Rappresentanze estere<sup>4</sup> né della ripartizione per singoli canali distributivi. Sono poi presenti nel mercato numerosi operatori attivi nel mercato della distribuzione di premi assicurativi quali Intesa SanPaolo, Unicredit ecc.

### **Conclusioni**

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione in oggetto, questo Istituto ritiene che, considerato che CRS opera nella distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni solo nelle province di Torino e Cuneo e che le quote provinciali delle imprese nel mercato di competenza per le quali CRS (soggetto acquisito) e BPER (soggetto acquirente) operano congiuntamente sono poco significative, l'operazione in questione non è in grado di alterare l'equilibrio concorrenziale.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato

---

<sup>3</sup> Nel settore vita, Arca Vita SpA detiene lo (Omissis) (Torino) e l'(Omissis) (Cuneo), Cattolica lo (Omissis) (Torino) e l'(Omissis) (Cuneo) e nel settore danni Arca Assicurazioni lo (Omissis) (Torino) e lo (Omissis) (Cuneo) e Cattolica l'(Omissis) (Torino) e il (Omissis) (Cuneo).

<sup>4</sup> La sovrapposizione della distribuzione delle due banche riguarda anche le due rappresentanze Metlife Europe Limited e Metlife Europe insurance Limited per le quali l'IVASS non dispone dei relativi dati nelle province considerate.

Parere dell'11 luglio 2016

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione.
--

**Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. r.l.. Scadenza 12 luglio 2016.**

Si fa riferimento alla nota del 10 giugno 2016, prot. n. 0041346, pervenuta a questo Istituto il 13 giugno 2016, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'operazione di fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. r.l..

#### **1. Premessa e descrizione dell'operazione**

L'operazione in oggetto consiste nella fusione propria tra Banco Popolare Soc. Coop. (di seguito "Banco") e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. r.l. (di seguito "Bipiemme") e la costituzione di una nuova capogruppo bancaria (di seguito "nuova Capogruppo").

La nuova Capogruppo sarà costituita in forma di società per azioni e sarà quotata, a partire dalla data di efficacia della fusione, sul mercato telematico azionario gestito da Borsa italiana S.p.A. La nuova società svolgerà attività propriamente bancaria e funzioni di *holding* capogruppo con compiti operativi, di governo e coordinamento e di servizio, garantendo l'effettiva direzione unitaria su tutte le società che comporranno il gruppo risultante dalla fusione. Il capitale sociale della nuova Capogruppo sarà detenuto al 54,6% dai soci di Banco e al 45,37% dai soci Bipiemme. La nuova società presenterà un azionariato largamente diffuso e sarà sottratta al controllo esclusivo o congiunto di uno o più azionisti di riferimento.

Il perfezionamento dell'operazione di fusione<sup>1</sup>, oltre che all'approvazione del progetto di fusione da parte dei rispettivi organi sociali, è sospensivamente condizionato all'approvazione di codesta Autorità, di Banca d'Italia e l'autorizzazione da parte dell'Istituto ai nuovi assetti proprietari scaturenti in capo alla nuova capogruppo, è sottoposto alla condizione risolutiva nel caso di mancata esecuzione dell'aumento di capitale sociale (1

---

<sup>1</sup> Entro il mese di ottobre 2016, le assemblee straordinarie di Banco e Bipiemme si riuniranno per deliberare la fusione, con contestuale costituzione della nuova capogruppo in forma di società per azioni cui seguirà l'iscrizione delle delibere adottate dalle Assemblee straordinarie presso i competenti registri delle imprese. Successivamente si procederà alla stipula dell'atto di fusione.

miliardo di euro) entro il 31 ottobre 2016 da parte di Banco, sulla base degli accordi raggiunti dalle parti nel Protocollo di intesa.

È poi previsto, nel contesto dell'operazione, che Bipiemme possa procedere allo scorporo di alcune attività (comprendenti la rete di sportelli Bipiemme) per il conferimento a favore di una società bancaria controllata dalla nuova Capogruppo e sottoposta alla sua direzione e coordinamento. OMISSIS

## 2. Soggetto acquirente

Banco è la banca capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, attivo nella raccolta del risparmio e nell'esercizio del credito nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci. Banco esercita attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario Banco Popolare ("di seguito Gruppo Banco") ed emana disposizioni alle componenti del gruppo e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse del Gruppo Banco.

Nel mercato assicurativo, Banco detiene una partecipazione, per via diretta ed indiretta, del 50% in Popolare Vita, e del 49,9% in Avipop Assicurazioni S.p.A., che a sua volta controlla al 100% Avipop Vita S.p.A..

Banco opera nella produzione di prodotti vita attraverso le *joint venture* Avipop Vita (con Aviva) e Popolare Vita (con UnipolSai), che distribuiscono i loro prodotti esclusivamente attraverso gli sportelli Banco; nella produzione danni attraverso la *joint venture* Avipop Assicurazioni (con Aviva).

In particolare:

1. Avipop Vita: è una società autorizzata all'esercizio dei rami vita I e IV.

La rete di distribuzione per l'anno 2015 è costituita dal Gruppo Banco Popolare che conta 1.766 filiali, 86 in meno rispetto allo scorso esercizio. L'accordo distributivo con questo *partner* è stato di recente rinnovato con durata fino al 2017. Il collocamento dei prodotti Avipop avviene anche grazie alla rete Agos Ducato, *leader* sul mercato italiano del credito al consumo, che distribuisce sia attraverso una rete propria di 98 filiali e agenzie, sia mediante gli sportelli dello stesso Gruppo Banco Popolare.

2. Popolare Vita<sup>2</sup> società partecipata al 50% dal Banco Popolare Soc. Coop. (direttamente con il 25,61% del capitale sociale e indirettamente con il 24,39%, tramite la controllata Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare) e per il restante

---

<sup>2</sup> La raccolta premi 2015 è stata di 2.517,2 milioni di euro (OMISSIS). La contrazione della raccolta riguarda i prodotti tradizionali di ramo I (OMISSIS), mentre i prodotti di ramo III e V mostrano un incremento rispettivamente del (OMISSIS) e del (OMISSIS).

50% più un'azione da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., che ne esercita il controllo. La società fa parte del conglomerato finanziario Unipol, al cui vertice è posta la società di partecipazione finanziaria mista Finsoe S.p.A.. Popolare Vita S.p.A. controlla a sua volta il 100% di LawrenceLifeAssurance Ltd, compagnia di diritto irlandese del Gruppo Unipol, specializzata nello sviluppo di prodotti vita di ramo III. La compagnia è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1 e 2. La rete distributiva della società è costituita da 1.814 sportelli delle banche facenti parte del Gruppo Banco Popolare, Banco Popolare Soc. Coop e Banca Aletti & Co. S.p.A., e, per quanto riguarda solo il post-vendita, da 32 sportelli del Credito Emiliano e da 27 sportelli di Cassa di Risparmio di Pescara, che gestiscono un portafoglio residuo. Nel corso del 2016 la società concentrerà il proprio *core business* prevalentemente sui prodotti multiramo e previdenziali.

Avipop Assicurazioni S.p.A.: posseduta da Aviva Italia Holding S.p.A. (50% + 1 azione) e da Holding di Partecipazioni Finanziarie Banco Popolare Spa (49,99%). E' autorizzata all'esercizio dei rami danni 1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 16 – 17 - 18. La rete di distribuzione per l'anno 2015 è costituita dal Gruppo Banco Popolare che conta 1.766 filiali. L'accordo distributivo con questo *partner* è stato di recente rinnovato con durata fino al 2017. Il collocamento dei prodotti della Compagnia avviene anche grazie alla rete Agos Ducato, *leader* sul mercato italiano del credito al consumo, che distribuisce sia attraverso una rete propria di 98 filiali e agenzie, sia mediante gli sportelli dello stesso Gruppo Banco Popolare.

Banco è direttamente presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi, ivi operando come intermediario iscritto dal 4 novembre 2011 nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) oltre che per Avipop Vita S.p.A., Popolare Vita S.p.A., e Avipop Assicurazioni S.p.A. anche per le seguenti imprese: Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Vita S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A., The Lawrence Life Assurance Company Ltd, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Aviva Italia S.p.A., Aviva Life S.p.A., Lloyd's, Società Cattolica di Assicurazione-Soc.Coop., Europe Assistance Italia S.p.A., ABC Assicura S.p.A., Generterlife S.p.A., D.a.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

### 3. Soggetto acquisito

Bipiemme, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, è una banca cooperativa multiregionale. Il Gruppo Bipiemme è un gruppo bancario integrato polifunzionale, attivo in tutti i comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, prevalentemente *retail*. Svolge inoltre attività di raccolta di risparmio e di erogazione del credito nonché prestazioni di servizi di investimento.

Nel mercato assicurativo, Bipiemme detiene una partecipazione pari al 19% del capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A. (gruppo Covea), che a sua volta controlla al 100% Bipiemme Assicurazioni S.p.A.

In particolare:

1. Bipiemme Vita S.p.A. (di seguito BPM Vita ): società partecipata per l'81% da Covéa Coopérations S.A. e per il 19% da Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. fa parte del più ampio gruppo francese Covéa (uno dei gruppi leader nel mercato francese). Controlla al 100% Bipiemme Assicurazioni S.p.A.(di seguito BPM Assicurazioni S.p.A.) ed è la capogruppo del gruppo assicurativo Bipiemme Vita (costituito dalle due società).

La compagnia non possiede, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o di interposte persone, azioni proprie o della società controllante o di società collegate.

E' autorizzata all'esercizio dei rami vita I, III, IV e V e nei rami danni 1 e 2 (rami Infortuni e Malattia).

Alla data attuale risulta in essere con la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (OMISSIS).

2. BPM Assicurazioni S.p.A.: è controllata al 100% da Bipiemme Vita; non possiede, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o di interposte persone, azioni proprie o della società controllante o di società collegate.

E' autorizzata all'esercizio dei rami danni 1-2-3-8-9-10-13-16-17-18.

Per entrambe le compagnie BPM Vita S.p.a. e BPM Assicurazioni S.p.A., i rapporti con la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. riguardano principalmente:

- l'attività di distribuzione dei prodotti assicurativi presso gli sportelli della Banca;
- rapporti di conto corrente e deposito titoli;
- distacco di personale.

In particolare per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti assicurativi è in essere un accordo fra la Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e il gruppo Covéa per una *partnership* strategica nella bancassicurazione vita e danni che prevede che le compagnie abbiano accesso alle reti distributive del Gruppo bancario Bipiemme per una durata di 10 anni a partire dall'avvio della *partnership* stessa (8 settembre 2011) con possibilità di rinnovo a scadenza di comune accordo tra le parti.

Bipiemme è presente nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi, ivi operando come intermediario iscritto dal 1 febbraio 2007 nella sezione D del RUI oltre che per BPM Vita S.p.A. e BPM Assicurazioni S.p.A. anche per le seguenti imprese: Metlife Europe Limited, Unipolsai Assicurazioni S.p.A., CNP Iam s.a., Old Mutual Wealth Italy S.p.A., Zurich Insurance Company Ltd; Europ Assistance Italia S.p.A., Cnp Assurances s.a., Intesa SanPaoloVita .

#### **4. Definizione dei mercati assicurativi interessati**

I mercati del *prodotto* rilevanti sono costituiti, così come individuato da codesta AGCM, dai singoli rami del settore vita e danni.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

#### **5. Mercato della produzione**

A livello produttivo, nei mercati assicurativi vita, Banco detiene, attraverso le due *joint*

venture Avipop Vita<sup>3</sup> e Popolare Vita<sup>4</sup>, una quota di mercato nazionale pari nel 2015 a (OMISSIS) e Bipiemme, attraverso BPM Vita, una quota nel mercato nazionale pari all'(OMISSIS) nei mercati assicurativi danni, Banco opera nella produzione di prodotti danni attraverso la *joint venture* Avipop Assicurazioni con una quota di mercato nazionale pari nel 2015 allo (OMISSIS) e Bipiemme esclusivamente attraverso BPM Assicurazioni con una quota di mercato nazionale nel 2015 pari allo (OMISSIS).

Pertanto la quota di mercato aggregata post-fusione riconducibile alla nuova entità sarebbe pari nei rami vita a (OMISSIS) e nei rami danni pari allo (OMISSIS)<sup>5</sup>.

## 6. Mercato della distribuzione

Per quanto concerne il mercato della distribuzione assicurativa rami vita si fa presente che, in linea generale, al IV trimestre 2015, il collocamento dei prodotti è avvenuto prevalentemente attraverso la rete degli sportelli bancari e postali 63,12% del portafoglio vita. Seguono il canale dei promotori finanziari 16,27% del portafoglio vita, delle agenzie con mandato 12,76%, delle agenzie in economia e gerenze 6,97%, dei brokers 0,52% e delle altre forme di vendita diretta 0,36%.

Con riferimento alla distribuzione dei rami danni, si rileva che i dati, sempre riferiti al IV trimestre 2015, confermano, invece, la prevalenza della raccolta attraverso le agenzie con mandato rispetto agli altri canali. Tale canale colloca, infatti, il 78,80% del portafoglio danni, a fronte del 8,21% intermediato dai brokers e del 4,68% rappresentato dagli sportelli bancari e postali; le restanti quote sono collocate per il 2,26% dalle agenzie in economia e gerenze, per lo 0,24% dai promotori finanziari e per il 5,82% dalle altre forme di vendita diretta.

### 6.1 Mercato provinciale della distribuzione

IVASS non dispone, su base provinciale, di dati statistici relativi alla distribuzione di prodotti assicurativi ripartiti per singoli canali distributivi (canale bancario e postale, agenzie con mandato ed in economia, promotori finanziari, broker, altre forme di vendita diretta).

Il dato quantitativo che è possibile fornire si riferisce alla complessiva distribuzione<sup>6</sup> dei prodotti vita 2015<sup>7</sup>, senza distinzione quindi per canale distributivo, nelle province interessate dalla contemporanea operatività delle imprese di assicurazione e nelle le quali le banche

---

<sup>3</sup> La compagnia detiene al 31 dicembre 2015 una quota di mercato pari allo (OMISSIS).

<sup>4</sup> La compagnia detiene al 31 dicembre 2015 una quota di mercato pari al (OMISSIS).

<sup>5</sup> Dato che deriva dalla mera attribuzione alle banche oggetto della presente operazione della totalità delle quote di mercato dei soggetti assicurativi citati, che non tiene conto del fatto che tali soggetti hanno in realtà come azionisti di controllo i menzionati partner assicurativi.

<sup>6</sup> Si segnala che le imprese Avipop Vita e Popolare Vita partecipate da Banco distribuiscono in via prevalente attraverso il canale bancario (rispettivamente 99,77% e 99,95%) e che BPM Vita partecipata da Bipiemme distribuisce interamente attraverso il canale bancario (100%).

<sup>7</sup> Per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti assicurativi danni, si evidenzia che le quote premi provinciali di Avipop Assicurazioni (con Aviva) e di BPM Assicurazioni sono significativamente inferiori all'1%.

interessate dalla fusione operano congiuntamente. In particolare, si segnala che il soggetto derivante dalla fusione deterrebbe quote di mercato superiori al 15 per cento solo in quattro province (Lucca, Vercelli, Alessandria e Novara) e solo in una di queste (Vercelli) la quota supererebbe di poco il 20 per cento.

Quote premi Provinciali Vita % 2015

Imprese	Lucca	Vercelli	Novara	Alessandria
Avipop Vita	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Popolare Vita	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Bipiemme Vita	-----	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS
Totale Aggregato	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS	OMISSIS

## Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato della produzione e della distribuzione assicurativa derivanti dall'operazione di fusione in oggetto, questo Istituto ritiene che, pur ipotizzando l'integrale attribuzione delle quote di mercato della produzione alle due banche coinvolte nell'operazione, l'entità di dette quote di mercato e l'assenza di significative sovrapposizioni risultano tali da non alterare l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.

Distinti saluti

Per delegazione del Direttorio integrato



## **5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO**

---



**5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA**

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 181 del 6 luglio 2016	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione, del 17 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
C 245 del 6 luglio 2016	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8053 — Aviva/Group CM-11/Office building) (2016/C 245/01).
C 245 del 6 luglio 2016	Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di «International Life Life Insurance S.A.» (2016/C 245/05).
C 245 del 6 luglio 2016	Decisione relativa a provvedimenti di risanamento nei confronti di «International Life General Insurance S.A.» (2016/C 245/06).
C 246 del 7 luglio 2016	Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di «Societatea FATA Asigurări S.A.» (Avviso pubblicato ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione) (2016/C 246/06).
C 248 dell'8 luglio 2016	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8010 — Irish Life/Aviva Health/Glohealth) (2016/C 248/01).
L 193 del 19 luglio 2016	Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

C 264 del 20 luglio 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio — Prodotti migliori, maggiore scelta e più opportunità per consumatori e imprese» [COM(2015) 630 final] (2016/C 264/05).
C 264 del 20 luglio 2016	Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale» [COM(2015) 634 final — 2015/0287 (COD)] e alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni» [COM(2015) 635 final — 2015/0288 (COD)].
C 278 del 30 luglio 2016	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8111 — Ardian / Crédit Agricole Assurances / Indigo Infra) Caso ammissibile alla procedura (2016/C 278/06).

## **6. ALTRE NOTIZIE**

---



## **6.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

**Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Metropolitan Life Asigurări S.A., con sede in Romania, a MetLife Europe Limited e MetLife Europe Insurance Limited, entrambe con sede in Irlanda.**

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza romena, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Metropolitan Life Asigurări S.A., società con sede in Romania, a MetLife Europe Limited e MetLife Europe Insurance Limited, entrambe le società con sede in Irlanda, con effetto 20 luglio 2016.

Con la stessa comunicazione l'Autorità di Vigilanza romena (ASF) ha reso noto di aver approvato, in data 20 luglio 2016, l'operazione di fusione per incorporazione di Metropolitan Life Asigurări S.A. in MetLife Europe Limited.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

